

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - GIOVEDÌ, 21 SETTEMBRE 2000

2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 38

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2000 – N. 7/818	
Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regione Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)	2

[BUR2000031]

[5.3.1]

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. 7/818**Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regione Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;
- la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree protette regionali. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modificazioni e integrazioni;
- la l.r. 23 aprile 1990, n. 24 «Istituzione del Parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano»;
- la l.r. 28 febbraio 2000, n. 11 «Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette» e in particolare l'art. 1, comma 6, che ha posto in capo alla Giunta regionale l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, precedentemente riconosciuti al Consiglio regionale dall'art. 19, comma 1, della l.r. n. 86/1983;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 57 che prevede che il piano territoriale di coordinamento, di cui all'art. 15, della legge n. 142/1990, assuma il valore e gli effetti di piano di tutela dell'ambiente;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112» e, in particolare l'art. 3, comma 29, laddove prevede che i piani territoriali di coordinamento provinciali recepiscano i contenuti naturalistico-ambientali dei piani dei parchi;
- la l.r. 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni» e in particolare gli artt. 4 e 5, in base ai quali i piani territoriali di coordinamento hanno valenza di piano territoriale paesistico;

Preso atto:

- dell'adozione del piano territoriale di coordinamento con deliberazione del Consiglio Provinciale di Milano protocollo n. 20354/1980/91 del 20 ottobre 1993, vistata dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 9 dicembre 1993 con numero o.d.g. 5514;
- dell'avvenuta pubblicazione della deliberazione di approvazione del PTC all'albo pretorio della Provincia di Milano, dei Comuni facenti parte del parco, nonché dell'avviso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 27 ottobre 1993, n. 43;
- che, a seguito della proposta di PTC adottata dalla Provincia di Milano, sono pervenute all'Ente parco n. 313 osservazioni nei termini e n. 32 fuori termine;
- che il Consiglio Provinciale di Milano con deliberazione n. 20354/1980/91 del 3 febbraio 1994, vistata dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 24 febbraio 1994 con numero o.d.g. 6924, ha formulato le controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
- che le deliberazioni citate e i relativi allegati sono conservati presso l'Unità organizzativa proponente Pianificazione ambientale e gestione parchi;

Richiamata:

- la propria deliberazione n. 5/67573 del 20 aprile 1995, assunta ai sensi dell'art. 19, secondo comma, penultimo alinea della precitata l.r. n. 86/1983, avente per oggetto l'approvazione della verifica regionale sulla proposta di PTC del Parco Agricolo Sud Milano;
- altresì la propria deliberazione n. 9480 del 1° marzo 1996 con la quale la predetta verifica regionale, costituita da elaborati grafici e da testi normativi, è stata trasmessa al Consiglio regionale;
- inoltre la propria deliberazione n. 9479 del 1° marzo 1996 di approvazione e trasmissione al Consiglio regionale del progetto di legge avente ad oggetto l'approvazione del PTC del Parco Agricolo Sud Milano;

Preso atto:

- della sentenza n. 1738/97 con cui il Tribunale Ammini-

strativo Regionale ha annullato le predette deliberazioni, caducando così la verifica regionale ex art. 19 della l.r. n. 86/1983 ed interrompendo sul progetto di legge di cui al precedente punto l'esame della Commissione Consiliare V;

- che il TAR ha motivato l'annullamento delle deliberazioni sopra citate anche sul rilievo che esse sarebbero inficiate da eccesso di potere in quanto la Giunta regionale, abilitata dall'art. 19 della l.r. n. 86/1983 ad apportare alla proposta dell'ente gestore solo le modifiche necessarie a garantire la coerenza del PTC rispetto agli indirizzi regionali di politica ambientale, avrebbe invece travalicato tali confini configurando una proposta di piano totalmente nuova ed autonoma;

Vista:

- la propria deliberazione n. 33181 del 12 dicembre 1997 con la quale la Giunta regionale ha pertanto stabilito di costituire un gruppo di lavoro che operasse una revisione della verifica regionale annullata dal TAR, proponendo le modifiche da apportarvi soprattutto al fine di assicurare il rispetto dei rilievi di diritto enunciati dal TAR Lombardia;

- la propria deliberazione n. 38723 del 2 ottobre 1998 ad oggetto «Nuova verifica ex art. 19 l.r. 86/1983 sul PTC del Parco Agricolo Sud Milano - Approvazione della relazione di Giunta regionale» in cui, a seguito dell'istruttoria del gruppo di lavoro costituito con d.p.g.r. n. 594 dell'11 febbraio 1998 e successive integrazioni, si provvedeva alla modifica della normativa di attuazione e a stabilire che la cartografia in data 21 febbraio 1997, sia perché più coerente alla allora normativa vigente sia perché improntata ad un sostanziale recupero dei contenuti della proposta di PTC, fosse rielaborata in sede di approvazione finale del PTC in coerenza con le proprie scelte di politica ambientale;

Preso atto:

- dei lavori della V Commissione consiliare territorio che ha approvato nella seduta dell'8 aprile 1999 il progetto di legge 181 «Approvazione del Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale di cintura metropolitana - Parco Agricolo Sud Milano» e lo ha restituito alla Presidenza del Consiglio regionale il 16 giugno 1999;

- che ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. n. 11/2000, i piani territoriali di coordinamento per i quali era già stata deliberata da parte della Giunta regionale la verifica prevista dal previgente art. 19, comma 2, quarto alinea, della l.r. n. 86/1983, devono essere restituiti dal Consiglio alla Giunta regionale con gli elaborati così come licenziati dalla Commissione consiliare e dagli emendamenti già presentati;

- dell'avvenuta restituzione, con nota prot. n. 2252, in data 3 aprile 2000, alla Giunta regionale da parte del Consiglio regionale della proposta di PTC del parco Agricolo Sud Milano - unitamente agli elaborati della Commissione consiliare, agli emendamenti presentati alla Segreteria del Consiglio;

- nonché della cartografia datata aprile 1999, elaborata dal PIM per conto del Consiglio regionale e recante tutte le modificazioni apportate dalla V Commissione consiliare rispetto alla cartografia febbraio 1997 richiamata nella d.g.r.l. n. 38723 del 2 ottobre 1998;

Preso atto che gli atti fin qui richiamati sono conservati presso l'Unità organizzativa proponente;

Premesso che:

- la deliberazione n. 6/49652 del 18 aprile 2000 «Approvazione dei criteri applicativi della l.r. 11/2000 e disposizioni relative al procedimento di approvazione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241» consente agli uffici:

- di valutare eventuali ulteriori modifiche all'istruttoria della Commissione consiliare, da riassumere in schede di motivazione, al fine di riorganizzare nel suo complesso planimetrico e normativo il PTC, in modo da armonizzarlo con la preesistente versione, già approvata dalla Giunta regionale in sede di verifica ex art. 19 l.r. 86/83;

- di valutare la necessità di eventuali ulteriori modifiche o correzioni planimetriche (anche in relazione ad eventuali contributi o rilievi che pervengano alla Giunta) e per gli ulteriori casi in cui occorra effettuare la correzione di errori materiali;

- di chiarire difformità tra lo stato di fatto territoriale e le indicazioni planimetriche o definire meglio il dettaglio di confini non riscontrabili obiettivamente sul territorio;

- inoltre, la stessa d.g.r. prevede che in sede di approvazione finale, la Giunta conservi il potere di rinviare formalmente

il piano territoriale agli uffici per un supplemento di istruttoria e/o per conseguenti rielaborazioni qualora ritenga di volersi discostare dalla propria precedente verifica ex art. 19 legge 86/83 previgente;

Preso atto che il Dirigente dell'Unità organizzativa Pianificazione ambientale e gestione parchi, dichiara che:

– con decreto del direttore generale della Qualità dell'Ambiente n. 17692 del 7 luglio 2000 è stato costituito un gruppo di lavoro che ha esaminato le modificazioni introdotte con l'accoglimento delle osservazioni, da parte della competente Commissione consiliare, sulla cartografia del 21 febbraio 1997;

– tale gruppo di lavoro è stato successivamente integrato con decreto n. 18327 del 19 luglio 2000;

– i lavori del gruppo avviati in data 7 luglio 2000 si sono conclusi in data 27 luglio 2000;

– i verbali dei lavori, i decreti relativi alla costituzione ed integrazione del gruppo sono allegati agli atti della presente deliberazione;

– che nello stesso periodo gli uffici dell'Unità organizzativa competente, in osservanza alla d.g.r. 6/49652 del 18 aprile 2000, hanno provveduto ad esaminare:

a) il testo delle norme tecniche di attuazione come licenziato dalla Commissione consiliare V per apportarvi le aggiunte ed integrazioni o soppressioni in relazione all'adeguamento della normativa intervenuta successivamente, nonché a seguito di modifiche derivate dall'accoglimento di specifiche osservazioni, di cui all'allegato agli atti della presente deliberazione;

b) gli emendamenti al p.d.l. 181 presentati alla Segreteria del Consiglio, con gli esiti di cui all'allegato agli atti della presente deliberazione;

c) le osservazioni, pervenute successivamente alla data di chiusura dei lavori della Commissione V (8 aprile 1999) e prima della data di inizio dei lavori di istruttoria da parte degli uffici della Giunta regionale (7 luglio 2000), con gli esiti di cui all'allegato agli atti della presente deliberazione;

Considerato che:

– complessivamente gli elaborati trasmessi dalla Segreteria del Consiglio alla Giunta regionale (Norme Tecniche di Attuazione e cartografia datata aprile 1999 recante tutte le modificazioni apportate dalla Commissione consiliare V alla cartografia 21 febbraio 1997) ed, in particolare l'assetto planimetrico, come elaborato dalla competente Commissione consiliare, non discostandosi significativamente da quanto indicato nella cartografia 21 febbraio 1997, già indicata nella d.g.r. di verifica del 2 ottobre 1998 n. 38723, definiscono l'assetto del parco agricolo sud Milano coerentemente con gli indirizzi e le scelte di politica ambientale regionale, nonché con i piani e i programmi di settore assentiti dalla Giunta regionale;

– il PTC come licenziato dalla Commissione consiliare è quindi recepito e confermato negli elaborati allegati alla presente deliberazione, fatto salvo quanto previsto al successivo punto;

Ritenuto a seguito anche dell'attività del gruppo di lavoro e dell'istruttoria definitiva degli uffici competenti, condotta in relazione agli aspetti e con le modalità di cui alla d.g.r. 6/49652 del 18 aprile 2000, nonché tenuto conto della classificazione agricola del Parco, di apportare modifiche:

– alle norme tecniche di attuazione (come da allegato agli atti della presente deliberazione);

– alle tavole di articolazione territoriale delle previsioni di piano (tavv. nn. A1, A2, A4, A8, A9, A10, A12, A16, A19, A25, A26 scala 1:10.000, con evidenziate le modifiche in tinta blu e relativo elenco, allegati c2 e c3 parte integrante della presente deliberazione);

Dato atto che il PTC del parco Agricolo Sud Milano individua nell'ambito del parco regionale, le zone proposte a parco naturale;

Considerato che l'istituzione del parco naturale e l'approvazione delle relative norme devono avvenire rispettivamente con legge regionale e con deliberazione del consiglio regionale così come previsto dall'art. 1, comma 6, della l.r. n. 11/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Agricolo Sud Milano costituito dai seguenti elaborati, allegati e parte integrante della presente deliberazione:

a) norme tecniche di attuazione;

b) allegati alle norme tecniche di attuazione:

– A - territori agricoli e verdi di cintura urbana;

– B - comparti di fruizione;

– C - regolamentazione degli interventi silvo-colturali;

– D - riserve naturali del Fontanile Nuovo e Sorgenti della Muzzetta;

c) tavole di articolazione territoriale delle previsioni di piano:

c1) tavole di articolazione territoriale delle previsioni di piano (tavv. A, A3, A5, A6, A7, A11, A13, A14, A15, A17, A18, A20, A21, A22, A23, A24, A27, A28, A29, A30, A31, A32 scala 1:10.000) (*omissis*) (1);

c2) tavole di articolazione territoriale delle previsioni di piano (tavv. nn. A1, A2, A4, A8, A9, A10, A12, A16, A19, A25, A26 scala 1:10.000) con evidenziate le modifiche in tinta blu e numerate da 1 a 13 (*omissis*) (1);

c3) elenco delle modifiche apportate alle tavole di cui alla precedente lettera c2 e numerate da 1 a 13;

2. di dare atto che il predetto PTC ha effetti di piano paesistico, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

3. di demandare alla struttura organizzativa competente la definitiva riproduzione delle tavole cartografiche, con le risultanze, le modifiche ed integrazioni apportate alla documentazione allegata e parte integrante del presente atto;

3-bis. di stabilire che la riproduzione di cui al precedente punto 3) sarà effettuata previa nuova verifica che l'inclusione nel PTC dell'area inserita nel comparto c3 (n. 11 tav. A25 località San Bovio Sud) sia conforme con le decisioni già assunte dalla Commissione Consiliare V, nella seduta dell'8 aprile 1999, e non in contrasto con i piani attuativi la cui adozione sia già stata effettuata a seguito delle dd.g.r. nn. 38723/1998 e 49652/2000;

4. di demandare a successive deliberazioni le proposte di approvazione del perimetro e della normativa del parco naturale;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(1) Gli allegati cartografici che si omettono sono consultabili in libera visione presso le competenti strutture della Giunta regionale ivi compresi gli SpazioRegione e la sede del parco.

ALLEGATO a)
**PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

**Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Effetti ed ambito del piano territoriale di coordinamento - PTC
Art. 2 - Elaborati di piano
Art. 3 - Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali
Art. 4 - Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al parco
Art. 5 - Standard urbanistici
Art. 6 - Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del piano
Art. 7 - Piani di settore
Art. 8 - Piani e regolamenti delle riserve
Art. 9 - Regolamenti d'uso
Art. 10 - Piano di gestione
Art. 11 - Interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati
Art. 12 - Pareri autorizzazioni, certificazioni, concessioni d'uso; denunce all'ente gestore
Art. 13 - Garanzie
Art. 14 - Dichiarazione di compatibilità ambientale

**Titolo II
NORME GENERALI
PER L'INTERO TERRITORIO DEL PARCO**

- Art. 15 - Norme generali di tutela dell'attività agricola
Art. 16 - Norme generali di tutela ambientale-paesaggistica
Art. 17 - Norme generali di salvaguardia storico-monumentale. Piano di settore «Salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-monumentale»
Art. 18 - Norma generale di tutela delle acque e dell'assetto idrogeologico Piano di Settore «Vulnerabilità idrogeologica»
Art. 19 - Interventi per la fruizione culturale, ricreativa e sportiva. Piano di Settore «Fruizioni»
Art. 20 - Norme generali di tutela della vegetazione ed equipaggiamento naturale del paesaggio agrario
Art. 21 - Complessi boscati e vegetazionali
Art. 22 - Fasce alberate e filari, piante isolate
Art. 23 - Tutela della fauna

**Titolo III
ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO**

- Art. 24 - Articolazione del territorio del Parco

**Capo I
Territori**

- Art. 25 - Territori agricoli di cintura metropolitana
Art. 26 - Territori agricoli e verde di cintura urbana - ambito dei piani di cintura urbana
Art. 27 - Territori di collegamento tra città e campagna - Fruizione

**Capo II
Ambiti delle tutele ambientali,
paesistiche e naturalistiche**

- Art. 28 - Riserve naturali del Fontanile Nuovo e Sorgenti della Muzzetta
Art. 29 - Riserva naturale del Bosco di Cusago
Art. 30 - Riserva naturale Oasi di Lacchiarella
Art. 31 - Zona di interesse naturalistico
Art. 32 - Zona di transizione tra le aree della produzione agraria e le zone di interesse naturalistico
Art. 33 - Zona di protezione delle pertinenze fluviali
Art. 34 - Zona di tutela e valorizzazione paesistica

**Capo III
Ambiti della fruizione**

- Art. 35 - Zona attrezzata per la fruizione culturale, ricreativa e sportiva
Art. 36 - Sub-zone parchi urbani - Impianti sportivi e ricreativi esistenti
Art. 37 - Sub-zona cave cessate

Capo IV

**Elementi puntuali di tutela ambientale,
paesistica, architettonica e monumentale**

- Art. 38 - Nuclei rurali di interesse paesistico e nuclei di grande valore storico monumentale
Art. 39 - Insediamenti rurali isolati di interesse paesistico
Art. 40 - Emergenze storico-architettoniche. Manufatti della storia agraria
Art. 41 - Fontanili e zone umide
Art. 42 - Navigli e corsi d'acqua
Art. 43 - Percorsi di interesse storico-paesistico
Art. 44 - Marcite e prati marcitatori

**Capo V
Aree**

- Art. 45 - Aree di coltivazione di cave
Art. 46 - Aree a vincolo e a rischio archeologico
Art. 47 - Aree in abbandono o soggette ad usi impropri

**Titolo IV
NORME FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 48 - Acquisizione di aree
Art. 49 - Alienazione di beni immobili di proprietà di II.PP.A.B., di enti locali e di soggetti vari - enti morali di diritto pubblico
Art. 50 - Vigilanza e repressione degli interventi abusivi: potere cautelare e sanzioni amministrative
Art. 51 - Poteri di deroga
Art. 52 - Programmazione negoziata
Art. 53 - Interventi residenziali per soggetti portatori di handicap
Art. 54 - Rettifiche cartografiche

ALLEGATO A

Territori agricoli e verde di cintura urbana

Orientamenti e indirizzi per la formazione dei piani di cintura urbana

ALLEGATO B

Comparti di fruizione

Orientamenti e indirizzi progettuali

ALLEGATO C

Regolamentazione degli interventi silvo-culturali

ALLEGATO D

Riserve naturali del Fontanile nuovo e sorgenti della Muzzetta

_____ • _____

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e contenuti del piano territoriale di coordinamento - PTC

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano ha, effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale ed è approvato ai sensi e con i contenuti delle ll.rr. 23 aprile 1990, n. 24 (Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano) e 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il PTC assume anche i contenuti di piano territoriale paesistico ai sensi della l.r. 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il piano delimita il territorio del parco individuandone il perimetro, con le modifiche rispetto a quello approvato con l.r. n. 24/1990, necessarie per il miglior assetto del parco.

4. I rapporti tra il PTC e gli strumenti di pianificazione sovracomunale, ove formati, sono disciplinati dall'art. 18, comma 1 e 2, l.r. n. 86/1983, nonché dall'art. 17, comma 1, lettera a) della medesima l.r. 86/83, come modificato dall'art. 1, comma 1 della l.r. 11/2000.

5. Le previsioni urbanistiche del PTC sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute, ai sensi dell'art. 18, comma 4, l.r. 86/1983.

6. Il Parco Agricolo Sud Milano è classificato ai sensi dell'art. 11 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32 (Integrazioni e modifiche alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria) come parco regionale agricolo e di cintura metropolitana; al suo interno sono delimitate le riserve naturali e le aree che costituiscono parco naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 32/1996 e dall'art. 16-ter e 17, comma 1, lett. a), della l.r. 86/1983 in applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). Tali aree sono individuate con apposito perimetro nella planimetria di piano, da approvarsi con specifica legge regionale, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, della l.r. 86/83 e successive modifiche. Sino all'approvazione della predetta legge regionale di individuazione delle aree di parco naturale e di approvazione della relativa disciplina, le medesime aree sono soggette alla normativa dettata dal presente Piano, corrispondente alle previsioni concernenti le seguenti zone: le aree di riserva naturale e relative aree di rispetto di cui agli artt. 28, 29 e 30; le zone di interesse naturalistico di cui all'art. 31; le zone di transizione tra le aree della produzione agraria e le zone di interesse naturalistico di cui all'art. 32; le zone di protezione delle pertinenze fluviali di cui all'art. 33.

Art. 2

Elaborati di piano

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento del parco è costituito dai seguenti elaborati:

- a) norme tecniche di attuazione,
- b) tavole:

1) articolazione territoriale delle previsioni di piano (scala 1:10.000) tavole da A ad A32.

Art. 3

Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali

1. I comuni, relativamente alle aree comprese nel perimetro del parco, con apposita variante al proprio strumento urbanistico generale:

a) apportano le modifiche alle previsioni azzonative ed ai dispositivi normativi del PRG comunale per adeguarlo alle indicazioni del PTC del parco;

b) definiscono le condizioni di ammissibilità degli interventi di cui all'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 (Norme

per l'edilizia residenziale) e dettano norme per il rispetto dei caratteri architettonici e tipologici relativi agli interventi consentiti, in relazione alle modalità di intervento previste dal PTC del parco o dai suoi strumenti di attuazione ed in relazione all'esercizio della sub-delega in materia di beni ambientali prevista dalla l.r. 9 giugno 1997, n. 18 (Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici, Subdeleghe agli enti locali) e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 30194 del 25 luglio 1997 (Deleghe della Regione agli enti locali per la tutela del paesaggio: criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della l.r. 9 giugno 1997, n. 18);

c) integrano e completano l'individuazione degli elementi puntuali di cui al Titolo III, capo IV e, se necessario ai fini dell'esercizio di sub-delega di cui alla lett. b), ne specificano ulteriormente le relative norme ed azzonamenti, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni del PTC;

d) individuano gli immobili esistenti e le attività ricadenti nell'area del parco giudicati incompatibili rispetto alle finalità dello stesso parco e dettano per essi norme particolari.

2. I comuni provvedono, con apposita variante, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del PTC, all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali a quanto stabilito dal comma 1.

3. I comuni inoltre provvedono, entro due anni dall'entrata in vigore del PTC, con apposita variante, all'aggiornamento dei propri strumenti urbanistici comunali, relativamente alle aree esterne al perimetro del parco, tenendo conto degli indirizzi derivanti dal PTC.

4. Le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, sia generali che attuativi, riguardanti aree ricomprese nei parchi locali di interesse sovracomunale (Fontanili di Bareggio, Oasi di Lacchiarella, Parco dell'Addetta) riconosciuti con decreto del Presidente della Giunta regionale, da considerarsi decaduti alla data di entrata in vigore del presente piano, continuano ad applicarsi se non in contrasto con le presenti norme.

5. Sono fatti salvi i piani attuativi e gli atti convenzionali adottati dai comuni nel periodo compreso tra il 20 ottobre 1993 e la data di entrata in vigore del presente Piano, in attuazione di PRG vigenti o adottati prima del 12 maggio 1990, data di entrata in vigore della l.r. 24/1990.

Art. 4

Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al parco

1. In sede di variante di adeguamento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, e, comunque, in sede di adozione di strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi o di loro varianti, i comuni interessati sono tenuti ad osservare i criteri e gli indirizzi dettati dal presente articolo per le aree esterne al parco.

2. Gli indirizzi sono i seguenti:

a) devono essere sottoposte a particolare tutela i parchi pubblici e privati salvaguardando le essenze arboree di particolare rilevanza e di interesse naturalistico;

b) devono essere tutelate e salvaguardate le superfici a bosco esistenti;

c) deve essere prestata particolare attenzione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno tutelando l'assetto idrogeologico e verificando la compatibilità con le condizioni geologiche dei territori interessati in conformità alle disposizioni previste dalla l.r. 24 novembre 1997, n. 41 (Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti), anche in relazione agli indirizzi per le aree esterne al parco che potranno essere dettati dal piano di settore «Vulnerabilità idrogeologica» di cui al Titolo II, art. 18;

d) devono essere salvaguardati i corsi d'acqua e le relative sponde, nonché i fontanili attivi;

e) le scelte di pianificazione comunale devono conseguire l'obiettivo del minor consumo delle risorse naturali e territoriali;

f) devono essere, altresì, definiti i parcheggi perimetrali, la viabilità di penetrazione al parco, gli accessi al parco stesso, la continuità dei percorsi e delle piste ciclabili, in coerenza con le previsioni del presente Piano e dei suoi strumenti attuativi.

Art. 5

Standard urbanistici

1. All'interno dei territori classificati «di cintura metropoli-

tana» di cui al Titolo III, capo I delle presenti norme, i comuni possono attuare all'interno del parco, le previsioni relative alle aree destinate a standard urbanistici di livello comunale, contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, limitatamente alla destinazione a verde per gioco e sport e alla creazione di parchi urbani.

2. I comuni possono inoltre calcolare ai fini della dotazione di standard di PRG tutte le aree e i fabbricati compresi nel parco, che il PTC o successive azioni amministrative del Parco vincolino ad utilizzazioni pubbliche o collettive, che per la loro tipologia soddisfino una o più qualità di standard.

3. Ad esclusione delle aree comprese nei «Territori di cintura urbana» (art. 26), computabili, nei limiti di cui all'articolo medesimo, come standard per la residenza, i comuni del Parco, che dimostrino l'impossibilità di reperire all'interno del proprio territorio le aree necessarie a soddisfare la dotazione minima di standard, di cui all'art. 22, comma 2, lett. c), l.r. 51/1975, possono individuare, solo a tale scopo, anche aree esterne ai propri confini amministrativi, purché ricadenti esclusivamente nei territori di cui all'art. 27, fino ad un massimo di 5 mq. per abitante, nel rispetto delle condizioni di accessibilità delle aree, di cui all'art. 22, comma 8-bis, lett. c), l.r. 51/1975.

4. Possono essere computate, ai fini della copertura dello standard per verde e parchi di livello sovracomunale, le aree classificate tra i «Territori di cintura metropolitana», relativamente al territorio comunale, in presenza di destinazioni o attrezzature per la fruizione diffusa come definita e disciplinata dall'art. 19, comma 3, lett. a) delle presenti norme (aree agricole interessate da percorsi ciclopedonali, ecc.).

5. I comuni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3 devono conseguire l'assenso dell'ente gestore del parco, ai sensi dell'art. 22, comma 8-bis, lett. b) l.r. 51/1975.

Art. 6

Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del Piano

1. Sono strumenti e procedimenti di attuazione del Piano Territoriale:

- a) i piani di settore;
- b) i piani di cintura urbana, la cui disciplina è contenuta nell'art. 26;
- c) i piani delle riserve;
- d) i regolamenti d'uso;
- e) il piano di gestione;
- f) gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati;
- g) i pareri, le autorizzazioni, le concessioni d'uso, le denunce all'ente gestore previsti dalle presenti norme e dalla vigente legislazione.

2. Il piano territoriale è attuato dall'ente gestore, collaborando all'attuazione del piano, con propri atti e progetti, i comuni del Parco, gli altri enti pubblici interessati, i privati singoli e associati. L'ente gestore promuove la concessione di incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia dell'ambiente, nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle presenti norme.

Art. 7

Piani di settore

1. L'ente gestore predispone piani di attuazione per settori funzionali, così come stabiliti al comma 2.

2. Oltre al piano di settore agricolo, previsto dall'art. 19 della l.r. n. 24/1990, che assume i contenuti relativi alla bonifica ed al sistema irriguo di cui alla l.r. 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica) e successive modificazioni, i piani di settore sono i seguenti:

- a) sistema dei percorsi del parco (piste ciclabili, percorsi pedonali e ippici) e relative attrezzature;
- b) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-monumentale;
- c) fruizione del parco;
- d) vulnerabilità idrogeologica;
- e) navigli e canali.

3. Nel corso della elaborazione del piano di settore, il consiglio direttivo promuove le consultazioni con gli enti pubblici, le associazioni ed i privati interessati, mediante conferenze e

riunioni periodiche che costituiscono elemento di approfondimento al fine della redazione del piano medesimo.

4. Il piano di settore è adottato dal Consiglio provinciale, previo parere del consiglio direttivo, quindi pubblicato sul foglio annunci legali, nonché depositato presso la segreteria provinciale, che ne trasmette copia ai comuni del Parco e ne dà avviso al pubblico; l'avviso di deposito è dato mediante pubblicazione all'albo dei comuni del Parco nei trenta giorni successivi al deposito; entro il medesimo termine chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni.

5. Il piano è approvato dal Consiglio provinciale, previo parere del consiglio direttivo, con le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni, in mancanza di osservazioni, il piano è definitivamente approvato dal consiglio direttivo.

6. Il piano diventa esecutivo dopo la pubblicazione per estratto sul foglio annunci legali e il deposito per quindici giorni consecutivi nella segreteria provinciale della deliberazione definitiva di approvazione, ed è trasmesso in copia, per conoscenza, entro i successivi venti giorni, alla Giunta regionale, nonché ai comuni del parco.

7. I piani di settore, individuati dal comma 2, possono essere adottati ed approvati anche per stralci, seguendo le medesime procedure di cui ai precedenti commi.

Art. 8

Piani e regolamenti delle riserve

1. L'ente gestore del parco gestisce le riserve naturali del parco in base alle norme del presente piano e, per quanto dal piano stesso non specificatamente disciplinato in base alle disposizioni del titolo II - capo I - della l.r. n. 86/1983 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I piani delle riserve sono adottati dal Consiglio provinciale previo parere del Consiglio direttivo con le procedure di cui all'art. 7, comma 3, entro dodici mesi dall'entrata in vigore dalla legge di approvazione del presente piano ed approvati dalla Giunta regionale.

3. I piani delle riserve dovranno essere preceduti da studi interdisciplinari basati sull'analisi dettagliata delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia progressa e le tendenze evolutive.

4. I piani delle riserve, aventi contenuti sia pianificatori che programmatori, devono essere costituiti dai seguenti elaborati:

- a) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio correlati dalle relative carte tematiche;
- b) una relazione che espliciti gli obiettivi generali del piano, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;
- c) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore a 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano stesso e per assicurare l'efficacia e il rispetto dei contenuti;
- d) le norme di attuazione comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;
- e) un programma di interventi determinati nel tempo con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie e delle possibili forme del finanziamento stesso.

5. I piani delle riserve sostituiscono, per le rispettive zone, i piani di settore e i regolamenti d'uso, assumendone i contenuti nel caso, in cui detti strumenti attuativi contengano norme concernenti, in tutto o in parte, il territorio di riserve naturali.

6. In assenza di piani delle riserve, le previsioni dei piani di settore, eventualmente interessanti riserve naturali, sono subordinate, diversamente da quanto disciplinato dall'art. 7, comma 4, all'approvazione della Giunta regionale.

7. Relativamente alle aree boscate, come definite dall'art. 1-ter, l.r. 5 aprile 1976, n. 8 (Legge forestale regionale), integrato dalla l.r. 22 dicembre 1989, n. 80, comprese nelle zone di riserva naturale, il relativo piano della riserva ha efficacia di piano di assestamento, di cui alla medesima l.r. 80/1989, assumendo i contenuti tipici del piano di assestamento, previsti dalla vigente normativa regionale.

8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del PTC l'ente gestore del Parco adotta un regolamento per la gestione delle riserve naturali, previo parere dei comuni territorialmente interessati dalle riserve e della Commissione provinciale per l'ambiente naturale, di cui all'art. 7 della l.r. 86/1983 e le trasmette per l'approvazione alla Giunta regionale.

9. Il regolamento di cui al comma 8 integra i contenuti del regolamento del Parco di cui all'art. 10 della l.r. n. 24/1990, con particolare riferimento ai compiti di direzione, di consulenza tecnica, di pianificazione, di controllo e di vigilanza delle riserve naturali, e sostituisce i regolamenti delle riserve naturali «Fontanile Nuovo» e «Sorgenti della Muzzetta» approvati con deliberazioni della Giunta regionale nn. 32900 e 32901 del 24 maggio 1988.

*Art. 9
Regolamenti d'uso*

1. I regolamenti per l'uso del territorio e dei beni, nonché per la gestione dei servizi, sono approvati dal Consiglio provinciale previo parere del Consiglio direttivo.

2. I regolamenti divengono esecutivi a seguito di ripubblicazione per quindici giorni consecutivi, da effettuarsi dopo il favorevole controllo dell'organo regionale, sull'albo dei comuni del Parco e sul foglio annunci legali.

3. Entro venti giorni dalla intervenuta esecutività i regolamenti sono trasmessi per conoscenza alla Giunta regionale.

*Art. 10
Piano di gestione*

1. Al fine di attuare le previsioni del Piano Territoriale, il Consiglio provinciale, previo parere del Consiglio direttivo, propone alla Giunta regionale per l'approvazione un piano di gestione che ha validità triennale ed è articolato in programmi attuativi annuali.

2. Il piano di gestione definisce, tra l'altro:

a) gli interventi necessari per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale ed in particolare quelli afferenti ai settori di cui all'art. 3, comma 1, l.r. n. 86/1983;

b) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo per lo sviluppo dell'utilizzazione sociale del parco;

c) l'acquisto e la collocazione delle tabelle segnaletiche di cui all'art. 32 l.r. n. 86/1983;

d) le previsioni di spesa per l'attuazione del piano e le priorità degli interventi.

3. Il piano di gestione ed i suoi programmi annuali sono costituiti dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa;

b) elenco degli interventi da realizzare nel periodo considerato, con le relative modalità di attuazione;

c) descrizione o documentazione cartografica degli interventi;

d) eventuale normativa di dettaglio degli interventi previsti;

e) relazione finanziaria, con indicazione delle spese a carico dell'ente gestore e, se del caso, dei comuni del Parco e dei privati, nonché delle fonti di finanziamento pubbliche e private che si presume di reperire per far fronte a tali spese.

*Art. 11
Interventi esecutivi di iniziativa pubblica
e convenzionati*

1. Gli interventi esecutivi dell'ente gestore sono approvati dalla Giunta provinciale previo parere del Consiglio direttivo; ove detti interventi comportino l'espropriazione o l'occupazione temporanea della proprietà privata, la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

2. Gli interventi esecutivi dei comuni del Parco sono sottoposti al preventivo parere del Consiglio direttivo, il quale potrà imporre modificazioni o prescrizioni esecutive vincolanti per quanto attiene gli aspetti paesistico-ambientali, tali interventi esecutivi producono i medesimi effetti di cui al comma 1.

3. L'intervento esecutivo convenzionato con i proprietari di beni immobili o con operatori privati è sottoposto alla approvazione del Consiglio direttivo.

*Art. 12
Pareri, autorizzazioni, certificazioni, concessioni d'uso
denunce all'ente gestore*

1. Il Consiglio direttivo esprime parere nei casi previsti dall'art. 21, comma 4, della l.r. 86/1983, nonché in altri casi previsti dalla legge ovvero dal presente Piano Territoriale o dai piani di settore o dai regolamenti d'uso.

2. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, il consiglio direttivo deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento dei progetti, che a tal fine devono essere contestualmente trasmessi all'ente gestore stesso e al sindaco del comune competente per territorio; qualora entro il termine stabilito l'ente gestore non provveda ad esprimersi, il parere si intende favorevole.

3. Nel caso in cui la localizzazione e le scelte del tracciato dei progetti di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, siano diffidenti dalle prescrizioni del presente piano o da quelle degli strumenti urbanistici dei comuni del Parco, l'ente gestore, oltre ai comuni del Parco interessati, esprime, nell'ambito delle procedure previste dalla vigente legislazione, apposito parere, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta, sulla base della relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 14, comma 7, a tal fine l'ente gestore ed i comuni del Parco interessati partecipano necessariamente alla conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale); in tal caso il parere è reso, sempre sulla base della predetta relazione di compatibilità ambientale, nell'ambito della conferenza dei servizi, con le modalità di cui all'art. 4 dello stesso d.P.R. 383/1994.

4. Le autorizzazioni e certificazioni di competenza dell'ente gestore, previste dalla vigente legislazione nonché dalle norme del presente piano, sono emesse, fatte salve diverse disposizioni contenute in leggi di settore, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa istanza, dal consiglio direttivo, con le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie a garanzia della tutela ambientale.

5. La gestione di servizi di interesse del parco può avvenire mediante concessioni d'uso o di gestione, anche previo trasferimento del diritto di superficie nella concessione di gestione, in particolare, la relativa convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo da parte dell'ente gestore dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata della concessione e dell'eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione all'ente gestore delle attrezzature alla scadenza della concessione.

6. Nei casi di interventi soggetti a denuncia all'ente gestore, previsti dalla vigente legislazione o dalle norme del presente piano territoriale la denuncia consiste in una comunicazione dettagliata dell'intervento, delle sue modalità e tempi di esecuzione, dell'indicazione delle eventuali migliori ambientali o culturali, derivanti dall'intervento; salvo diversa previsione contenuta nella vigente legislazione, il Presidente della Provincia, su conforme parere del consiglio direttivo, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia, può inibire l'intervento o dettare prescrizioni esecutive; a tal fine le opere non possono iniziare prima della scadenza di detto termine.

7. L'ente gestore, con proprio regolamento, può stabilire, in relazione alla natura e rilevanza degli interventi soggetti ad autorizzazione o denuncia, quale specifica documentazione illustrativa e tecnica debba essere prodotta in allegato alle istanze di autorizzazione o alle denunce.

*Art. 13
Garanzie*

1. In caso di intervento convenzionato, autorizzato, in concessione o soggetto a denuncia, l'ente gestore può imporre la presentazione di idonee garanzie, rilasciate da primari istituti bancari o assicurativi, in ordine ai lavori di recupero ambientale e paesistico e, in genere, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ente gestore.

*Art. 14
Dichiarazione di compatibilità ambientale*

1. Fatte salve le procedure di valutazione di impatto ambientale previste dalle leggi vigenti in materia, per le fattispecie ivi contemplate, in tutte le aree del parco sono soggetti a dichiarazione di compatibilità ambientale (DCA) i seguenti interventi se e in quanto ammessi dalle presenti norme:

a) progetti di bonifica agricola o di idraulica agricola superiori a 50 ettari;

b) realizzazione di insediamenti industriali artigianali, ristrutturazione di quelli esistenti o loro ampliamenti in misura superiore al 20% della superficie utile;

c) realizzazione di nuove strade statali e provinciali;

d) nuove strutture per il trasporto che interessino un ambito sovracomunale;

e) realizzazione di depuratori, oleodotti, gasdotti, elettrodotti e relative strutture connesse;

2. La DCA è redatta, sulla base di uno studio interdisciplinare, da professionisti esperti in materia ambientale e pianificatoria che, sotto la personale responsabilità:

a) garantiscano il rispetto di ogni disposizione del presente piano territoriale, nonché dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;

b) garantiscano il rispetto della vigente legislazione in materia di tutela ambientale;

c) indichino i dati necessari per individuare e valutare gli effetti negativi, diretti e indiretti, che l'intervento può avere sull'ambiente, inteso nei seguenti fattori e nell'integrazione tra i fattori stessi: l'uomo, la flora, la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, inteso come contesto di sistemi naturali e storico-culturali, anche di tipo agrario;

d) descrivano le misure per evitare o annullare o ridurre al minimo e possibilmente compensare gli effetti negativi sull'ambiente;

e) riassumano in una sintesi non tecnica le indicazioni di cui alle precedenti lett. b), c), d).

3. Gli elementi essenziali dello studio e le soluzioni tecniche adottate sono trasferiti in una convenzione, a cura e spese del richiedente, da stipularsi con l'ente gestore, nella quale è, altresì, determinato l'indennizzo per i danni ambientali non ripristinabili o recuperabili; l'inizio dei lavori è subordinato alla preventiva stipula della convenzione.

4. L'ente gestore approva la convenzione; la relativa deliberazione, unitamente alla bozza di convenzione e allo studio interdisciplinare, è depositata in libera visione presso la segreteria dell'ente gestore per 30 giorni consecutivi.

5. Entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 4°, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni.

6. L'ente gestore, successivamente alla scadenza dei termini di cui al precedente comma 5°, approva definitivamente, esamina le eventuali osservazioni, la convenzione.

7. Gli elementi di cui al precedente 2° comma, lett. b), c), d), e), debbono essere contenuti in un'apposita relazione da presentarsi in occasione della progettazione di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, nel caso in cui la localizzazione e le scelte del tracciato siano difformi dalle prescrizioni del presente piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei Comuni del parco interessati; sulla base di detta relazione l'ente gestore si esprime a termini del precedente art. 12, 2° comma.

ziamento da determinarsi in sede di predisposizione degli atti di programma dell'ente gestore, misure ed iniziative volte a sostenere la progressiva riduzione dell'impatto ambientale indotto dall'uso di mezzi di produzione nell'attività agricola, indirizzandola verso pratiche agronomiche ed uso di presidi sanitari compatibili con la salvaguardia dell'ambiente;

c) favorire lo sviluppo dei rapporti di integrazione fra attività agricola e sviluppo economico e sociale del territorio rurale;

d) creare le condizioni per una crescente integrazione fra l'esercizio dell'attività agricola e la fruizione di uno spazio rurale aperto alle esigenze della popolazione dell'area metropolitana attraverso forme di attività agrituristica e convenzioni con le imprese agricole;

e) favorire il mantenimento, in specifiche situazioni, di forme di agricoltura di elevato significato storico e valore paesistico;

f) contribuire a raccordare l'attività produttiva agricola con quelle di tutela vegetazionale-faunistica e ambientale paesaggistica;

g) favorire il mantenimento, da parte degli agricoltori e degli altri soggetti pubblici e privati di aree residuali a spazi verdi non più produttivi;

h) determinare un orientamento dell'attività agricola verso le finalità sopra indicate e quelle che saranno espresse dal piano di settore agricolo, attraverso un sistema coordinato di misure di indirizzo e di incentivazione, anche economica nei confronti degli imprenditori agricoli.

3. L'attività produttiva agricola va esercitata secondo criteri di buone pratiche colturali, basate sul corretto utilizzo delle dotazioni irrigue considerate come elemento meritevole di sostegno, in funzione del beneficio arrecato alle attività produttive, salvo più restrittive norme del piano di settore agricolo.

4. È comunque garantita la continuità e l'efficienza della rete idrica, conservandone i caratteri di naturalità e ricorrendo ad opere idrauliche artificiali (canalizzazioni, sifonature, etc.) solo ove ciò sia imposto da dimostrate esigenze di carattere tecnico.

5. Nell'esercizio dell'attività agricola si applica la l.r. 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole), è sempre ammessa l'attività agrituristica con relative strutture connesse in base alla l.r. 31 gennaio 1992, n. 3 (Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale).

6. Il transito e la sosta con mezzi motorizzati sono vietati fuori dalle strade statali, provinciali o comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale.

Titolo II

NORME GENERALI PER L'INTERO TERRITORIO DEL PARCO

Art. 15

Norme generali di tutela dell'attività agricola

1. Il Piano Territoriale, anche mediante i suoi strumenti di attuazione e gestione, persegue l'obiettivo primario di tutelare l'attività agricola in considerazione della prevalente vocazione agro-silvo-colturale del territorio e del ruolo da essa assunto come elemento centrale e connettivo per l'attuazione delle finalità del Parco. Rientrano nell'attività agricola le ordinarie attività di coltivazione del suolo, di allevamento del bestiame, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali e le altre attività connesse nei limiti delle vigenti normative. Il Piano, nel tutelare l'attività agricola esercitata nel territorio del parco, individua anche altre esigenze e detta norme generali di tutela.

2. Nelle diverse tipologie di territori del parco, di cui al Titolo III, le attività agricole debbono rivestire un carattere di centralità, in conformità alle singole situazioni identificate. Il Piano, attraverso le azioni di tutela, conservazione e potenziamento che hanno ulteriori specificazioni nel piano di settore agricolo, intende:

a) garantire il mantenimento e promuovere lo sviluppo dell'attività agricola nella forma convenzionale di attività produttiva volta all'ottenimento di prodotti agricoli e alla produzione di servizi ambientali nei confronti della collettività;

b) incentivare ed organizzare, attraverso forme di finan-

Art. 16

Norme generali di tutela ambientale-paesaggistica

1. Il Piano Territoriale, anche mediante i suoi strumenti di attuazione e di gestione, persegue l'obiettivo generale di orientare e guidare gli interventi ammessi secondo finalità di valorizzazione dell'ambiente, qualificazione del paesaggio e tutela delle componenti della storia agraria e degli edifici storico-monumentali.

2. In tutti i territori agricoli individuati dal PTC gli interventi connessi con l'esercizio delle attività agricole relativi a suoli, impianti ed edifici esistenti debbono tutelare e valorizzare tutti gli elementi che caratterizzano il paesaggio e l'ambiente agrario, quali: alberature, fasce boscate, siepi, filari, reticolo idrico naturale ed artificiale, fontanili, zone umide, marcite.

3. I piani, di cui all'art. 26, in quanto finalizzati a coordinare interventi di diversa natura nei territori di cintura urbana, contengono tutte le prescrizioni atte a riqualificare i margini urbani, recuperare le aree degradate e a definire le componenti paesistiche in ordine al recupero delle fasce di collegamento tra città e campagna.

4. È vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno ed effettuare sbancamenti, spianamenti, bonifiche che comportino l'asportazione di materiali, salvo quanto previsto dalla l.r. 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava).

5. Sono comunque ammessi, se dettati da specifiche esigenze tecniche da motivare in sede progettuale:

a) progetti di riequipaggiamento della campagna (filari, alberature e siepi);

b) progetti di arredo di centri aziendali ed agglomerati rurali;

c) progetti di conversione di boschi monospecifici esistenti in boschi misti;

d) progetti di rimboschimento e progetti di recupero di aree degradate.

6. In sede di convenzione tra il Parco e l'imprenditore agricolo diretta a stabilire particolari modalità colturali, devono essere previste particolari forme di agevolazione o compensazione per l'imprenditore agricolo.

7. Ogni intervento consentito diverso dall'ordinaria manutenzione effettuato sulla rete irrigua primaria e secondaria, con esclusione della rete aziendale, dovrà comportare un complessivo aumento di naturalità con particolare riferimento alle diversità floristiche, alla presenza di specie autoctone e alla ricettività per la fauna.

Art. 17

Norme generali di salvaguardia storico-monumentale Piano di settore «Salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-monumentale»

1. Il Piano identifica distintamente, con appositi simboli grafici i nuclei rurali di interesse paesistico, gli insediamenti rurali isolati di interesse paesistico, le emergenze storico-architettoniche e monumentali, nonché i nuclei aventi grande valore storico - monumentale, cui rispettivamente si applicano i disposti degli artt. 38, 39 e 40.

2. L'ente gestore ed i comuni collaborano per la tutela, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico e architettonico e per favorirne, nei limiti delle esigenze di tutela, l'accessibilità pubblica.

3. L'ente gestore, relativamente ai beni di cui al comma 1, predispone, in collaborazione con gli enti locali interessati, un piano di settore di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), mirante alla tutela e valorizzazione dei beni stessi, con particolare riferimento a quelli aventi valore storico monumentale; il piano di settore, che può essere elaborato anche per stralci, deve essere preceduto da un approfondito studio degli elementi storico-monumentali presenti nel parco e deve:

a) contenere un inventario dei beni di grande valore storico-monumentale, anche ad integrazione di quelli individuati dal presente piano, dettando per ciascun bene inventariato i tipi di interventi di riuso consentiti, nonché le specifiche modalità progettuali di intervento;

b) prevedere le modalità e i casi per la concessione di contributi ai proprietari, o aventi titolo, diretti ad agevolare ed incentivare l'esecuzione di opere per la conservazione e tutela dei beni disciplinando, anche, se del caso, le procedure da applicare nel corso di eventuali interventi urgenti per la conservazione dei beni stessi;

c) inventariare gli insediamenti rurali isolati, caratterizzati dalla presenza di emergenze storico-architettoniche o manufatti della storia agraria, di cui all'art. 40 dettando la disciplina degli interventi realizzabili su tali beni.

4. Prima dell'approvazione del piano di settore di cui al comma 3, che potrà contenere norme integrative a quelle di cui agli artt. 38, 39 e 40, si applicano, in relazione alle varie categorie di beni individuati dal piano e disciplinati dai predetti articoli, le specifiche norme ivi previste.

Art. 18

Norma generale di tutela delle acque e dell'assetto idrogeologico

Piano di settore «Vulnerabilità idrogeologica»

1. Il PTC, conformemente a quanto previsto dalla l.r. 24 novembre 1997, n. 41 (Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti), individua tra gli obiettivi prioritari quello del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nonché il riequilibrio del bilancio idrico al fine di garantire la ricarica o il mantenimento degli acquiferi utilizzati per l'approvvigionamento ad uso idropotabile ed irriguo.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, tutti gli scarichi idrici devono necessariamente possedere requisiti di qualità compatibili con l'effettivo stato del recettore e con il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque; in ogni caso è

vietata l'immissione di acque che comportino il peggioramento della qualità delle acque del recettore.

3. Al fine di tutelare e razionalizzare l'uso delle risorse idriche deve essere garantita l'applicazione del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della l. 16 aprile 1987, n. 183) in merito alle fasce di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile.

4. Per la tutela idrogeologica del territorio del parco e la definizione degli ambiti ad elevata vulnerabilità idrogeologica, da preservare da possibili fonti di inquinamento dirette o indirette, il piano di settore di cui all'art. 7, comma 2, lett. d), detta le prescrizioni necessarie ed individua i sistemi di controllo atti a garantire una buona qualità delle acque, prescrivendo, se del caso, particolari limiti qualitativi; il Piano di settore dovrà, inoltre, prevedere il riuso diversificato delle acque depurate, il corretto utilizzo delle risorse idriche mediante tecnologie che favoriscano la riduzione dei consumi, nonché l'utilizzo di acque a ciclo chiuso.

5. In particolare il Piano di Settore si adegua alle previsioni del Piano di assetto idrogeologico e persegue i seguenti obiettivi:

a) determinazione del rischio idrogeologico mediante individuazione delle aree di tutela idrogeologica attraverso la cartografia di vulnerabilità integrata e conseguenti scelte pianificatorie;

b) valutazione degli indirizzi e degli interventi per le aree, individuate nella cartografia di vulnerabilità integrata, ad altissimo rischio idrogeologico, al fine di ridurre l'attuale livello di inquinamento.

6. Il piano di settore prevede altresì:

a) la mappatura cartografica del territorio mediante differenziazione nelle seguenti categorie:

- 1) poli industriali;
- 2) aree urbanizzate;
- 3) aree agricole ed aziende zootecniche;
- 4) aree di cava;
- 5) aree miste, produttive e residenziali;
- 6) aree a verde;
- 7) aree interessate da strutture viarie;

b) la determinazione del rischio di contaminazione mediante un censimento dei centri di pericolo, quali industrie, insediamenti edilizi compresi quelli agricoli e zootecnici, infrastrutture, centri di smaltimento dei rifiuti, aree di degrado; la determinazione dello stato di contaminazione mediante raccolta di dati analitici sulla distribuzione degli inquinanti rilevati alle captazioni, e la caratterizzazione qualitativa, attraverso indici biotici, dello stato delle acque superficiali, con conseguente redazione di cartografia dello stato di inquinamento contenente il raffronto tra la tipologia degli inquinanti, la suddivisione in classi di qualità dei corsi d'acqua e la presenza di attività dei centri di pericolo; la determinazione dei parametri idrogeologici con le relative prove (permeabilità, trasmissività, porosità efficace e altre) e dei parametri idrodispersivi (ritardo, dispersività e altri); l'elaborazione preliminare dei modelli di flusso idrico sotterraneo, la ricostruzione su modello dei processi di propagazione degli inquinanti e la taratura dei modelli mediante utilizzo dei dati pregressi;

c) la determinazione, sulla base delle analisi riferite ai punti precedenti, delle aree da sottoporre a tutela idrogeologica per le quali verranno definite specifiche prescrizioni in riferimento alle singole problematiche delle categorie di appartenenza; in particolare le aree interessate dai poli industriali dovranno prevedere sistemi di controllo (pozzi spia) a valle dei centri di pericolo ed individuare interventi possibili di disinquinamento, per le aree urbanizzate si dovrà prevedere di ridurre l'inquinamento mediante l'adeguamento degli scarichi fognari e del collettamento in genere; per le aree agricole e le aziende zootecniche si dovrà prevedere una regolamentazione dell'uso dei fitofarmaci e pesticidi e una valutazione della capacità dei suoli allo spandimento dei liquami, per le aree di cava e di discarica esistenti si dovrà procedere ad individuare gli interventi più consoni al loro recupero ambientale.

7. Al solo fine di determinare specifici indirizzi, integrativi di quelli stabiliti all'art. 4, il piano di settore deve essere esteso anche alle aree dei territori dei comuni interessati esterne al perimetro del parco, con riferimento all'individuazione del-

le fonti di inquinamento tali da determinare situazioni di rischio idrogeologico per le aree interne al perimetro del parco.

Art. 19

Interventi per la fruizione culturale, ricreativa e sportiva Piano di settore «Fruizione»

1. La fruizione del parco in funzione ricreativa, educativa, culturale e sociale, da parte del pubblico, è principale finalità del Piano, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale e di salvaguardia dell'attività agricola. Gli interventi nel settore della fruizione perseguono i seguenti obiettivi:

a) recupero delle aree di interesse ambientale alla fruibilità pubblica per qualificarle sotto l'aspetto della destinazione sociale e culturale e degli altri usi compatibili da parte del pubblico;

b) riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del parco, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione e di incontrollata diffusione incompatibili con la difesa dell'ambiente e con l'attività agricola;

c) fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio, esistenti o recuperati, delle attrezzature e delle presistenze storico - monumentali;

d) preferenza per attività che comportino la fruizione della natura e dello spazio aperto in modo da estendere l'uso pubblico e promuovere la massima utilizzazione del patrimonio del parco da parte di tutti i cittadini nel rispetto dei valori dell'ambiente agricolo e naturale.

2. Il piano di settore «Fruizione» di cui all'art. 7, comma 2, lett. c), che può essere approvato anche per stralci, deve:

a) individuare le emergenze naturalistiche, paesistiche, storiche, artistiche, costituenti i poli di maggior interesse per la fruizione sociale,

b) definire, in conformità al PTC, la rete dei parcheggi e punti di corrispondenza coi mezzi di trasporto dei percorsi ciclopedonali ed equestri, delle relative attrezzature, punti di sosta, aree da pic-nic e quant'altro necessario per la fruizione pubblica della natura e del paesaggio;

c) dettare le disposizioni per l'attuazione delle previsioni di PTC, relativamente alle zone attrezzate di cui all'art. 35 secondo quanto ivi specificatamente disciplinato;

d) inserire nei circuiti di fruizione all'interno dei «Territori di cintura metropolitana» gli impianti sportivi e i parchi urbani presenti e segnalati dal PTC;

e) individuare, nei «Territori di cintura urbana» le principali direttrici di collegamento dei percorsi di interesse storico-monumentale, tra l'area urbana milanese e la cintura metropolitana;

f) recepire la localizzazione delle aree a standard di cui all'art. 5, comma 3.

3. Gli interventi di seguito elencati, di iniziativa pubblica o privata, possono essere realizzati anche in assenza del piano di settore di cui al comma 2, previo parere del Consiglio direttivo, sentito il Comitato tecnico agricolo:

a) interventi che non pregiudichino i valori ambientali e paesistici dei luoghi, definiti dal presente piano «di fruizione diffusa», consistenti in: percorsi pedonali, ciclabili ed equestri; spazi per la sosta; aree verdi attrezzate per il gioco all'aria aperta che non comportino manufatti edilizi salvo che per servizi igienico-sanitari, parcheggi prioritariamente in corrispondenza degli spazi di sosta e delle aree verdi attrezzate o in corrispondenza di insediamenti rurali, campeggi mobili di cui all'art. 19 della l.r. 10 dicembre 1981, n. 71 (Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta) legati alla presenza di attività agrituristiche;

b) interventi destinati ad attività culturali, sportive, ricreative e ad attività di ristorazione realizzati attraverso il recupero di cascinie dismesse, che non comportino, comunque, un diverso utilizzo del fondo agricolo di pertinenza.

4. L'attuazione degli interventi, di cui al comma 3, avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) il recupero degli edifici rurali esistenti è ammesso nei limiti e secondo criteri di tutela e di conservazione;

b) a meno che non si tratti di interventi destinati ad attività connesse all'agricoltura, quali l'agriturismo, la trasformazione d'uso degli edifici rurali è condizionata al rispetto di quanto previsto al Titolo III per i diversi territori del Parco;

c) ogni intervento deve essere effettuato nel massimo ri-

spetto dell'ambiente del parco e dei caratteri specifici dell'area in cui si inserisce, sia nella scelta delle attrezzature e delle attività da insediare, sia nella scelta delle soluzioni morfologiche e dei materiali di costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione del verde e degli spazi aperti;

d) nelle scelte relative al dimensionamento dell'intervento e al tipo di attività e funzioni da insediare dovrà essere verificata l'idoneità delle infrastrutture di mobilità esistenti, fermo restando che la possibilità di realizzazione di nuove strade è soggetta alle limitazioni e alle verifiche di compatibilità previste dalle presenti norme;

5. È ammessa la trasformazione d'uso di fabbricati esistenti per la residenza del personale di custodia e degli addetti agli impianti pubblici, per i quali si rende indispensabile la permanenza continuativa in luogo, in ragione di particolari e dimostrate esigenze di manutenzione e gestione delle attrezzature e delle aree sistemate a verde.

Art. 20

Norme generali di tutela della vegetazione ed equipaggiamento naturale del paesaggio agrario

1. Il Piano territoriale, anche mediante i suoi strumenti di attuazione e di gestione, persegue l'obiettivo generale di tutelare gli elementi vegetazionali di alto interesse naturalistico e paesistico esistenti, nonché di programmare il potenziamento e l'arricchimento complessivo del patrimonio naturalistico, in relazione ai diversi ambienti e territori e alle diverse potenzialità esistenti.

2. L'ente gestore del parco, in conformità alle disposizioni del presente articolo e del piano di settore agricolo, propone, promuove ed incentiva interventi di tutela, conservazione e potenziamento degli ecosistemi naturali del parco, rivolti a:

a) garantire il consolidamento e il potenziamento, attraverso modalità naturali od orientate, delle forme vegetazionali e boschive, facendo ampio ricorso alla diffusione ed all'uso di specie autoctone;

b) favorire la ricompattazione degli habitat vegetali ed animali e degli ecosistemi, opponendosi alla loro ulteriore frammentazione, anche con l'individuazione di appositi corridoi ecologici, ove necessari;

c) recuperare, ricostruire e potenziare la trama storica del rapporto vegetazione-acqua che caratterizza il paesaggio ed i territori agrari evitando l'alterazione dei tracciati delle acque e delle strade rurali ed incentivando la dotazione di alberature di ripa;

d) indirizzare gli interventi di rinaturalizzazione e di riqualificazione, da attuarsi da parte dell'ente gestore, dei comuni, degli altri enti territoriali o funzionali interessati, come pure da parte dei privati, anche mediante specifiche convenzioni e misure incentivanti.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono prevalentemente e prioritariamente indirizzati alla riqualificazione naturalistica e paesaggistica delle riserve naturali, ed in particolare delle relative aree di rispetto e delle zone naturali ed agricole ricomprese negli ambiti delle tutele naturalistiche e paesistiche di cui al Titolo III - Capo II, con particolare riferimento alle zone ricomprese entro il perimetro di parco naturale di cui all'art. 1, comma 6, nonché alla tutela degli elementi puntuali di rilevanza naturale e paesistica (boschi, filari, zone umide, fontanili, marcite).

4. A tal fine, il piano di settore agricolo deve:

a) indicare le differenti formazioni vegetali presenti nel parco e le relative forme di gestione attiva;

b) assicurare la continuità tra biotopi naturali e seminaturali, anche potenziando ed estendendo le aree che si prestano alla creazione di corridoi ecologici;

c) specificare gli interventi di rinaturalizzazione e di miglioramento ambientale, indicando le modalità di incentivazione più opportune;

d) stabilire i programmi per monitorare la vegetazione spontanea e potenziare la consistenza della vegetazione autoctona;

e) elencare le specie vegetali, arboree ed arbustive, da utilizzarsi obbligatoriamente per gli interventi consentiti, prescritti o incentivati dal presente piano.

5. In conformità alle previsioni di cui al comma 4, l'ente gestore del parco, su proposta o previo parere del Comitato tecnico-agricolo, propone agli agricoltori singoli o associati, le cui aziende siano ricomprese in tutto o in parte negli ambi-

ti di tutela di cui al Titolo III, Capo II, una convenzione avente principalmente ad oggetto:

- a) la ricostituzione quantitativa di ambienti rurali, le modalità e i tempi della sua attuazione;
- b) la ricostituzione e riqualificazione dell'equipaggiamento naturale e paesistico della campagna;
- c) il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale dell'esercizio dell'agricoltura;
- d) gli incentivi, i contributi e le prestazioni assunte a carico dell'ente gestore, nei limiti delle disponibilità finanziarie del piano di gestione, per la collaborazione nella tutela e nella ricostituzione ambientale e per l'incentivazione delle attività agro-silvo-colturali.

6. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 5 l'ente gestore può richiedere la redazione di piani di sviluppo agricolo aziendale a supporto e corredo dei progetti di miglioramento fondiario, contenenti adeguate forme di riequipaggiamento naturale della campagna.

7. La stipula della convenzione di cui al comma 5 costituisce titolo di priorità per la concessione di eventuali finanziamenti comunitari, nazionali, regionali, fatte salve le eventuali priorità stabilite dalla vigente legislazione per l'attuazione di programmi di estensivazione, conversione biologica e forestazione, agriturismo.

Art. 21

Complessi boscati e vegetazionali

1. I complessi boscati, le macchie e le fasce alberate, i filari arborei e arbustivi e le aree di rinnovazione spontanea devono essere mantenuti dai proprietari o possessori o detentori nel miglior stato di conservazione culturale. Gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente (climax), favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e, ove possibile, la conversione dei cedui in cedui composti e in boschi d'alto fusto.

2. In tutto il parco le superfici boscate, così come definite dall'art. 1-ter della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 (Legge forestale regionale), sono disciplinate dalle disposizioni di cui alla l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale), da quelle del presente piano e, per quanto da tali disposizioni non specificamente previsto, dalla l.r. 8/1976, come modificata dalla l.r. 22 dicembre 1989, n. 80.

3. All'interno delle superfici boscate è vietato:

- a) qualsiasi intervento di nuova costruzione; per gli edifici esistenti sono ammessi, se consentiti dalle disposizioni di territorio o di ambito, solo gli interventi di tutela e conservazione che non comportino incremento delle volumetrie e ampliamento delle superfici coperte, fatti salvi piccoli interventi da concordarsi con il Parco, legati alla fruizione delle stesse aree;
- b) l'apertura di nuovi sentieri che non siano funzionali alla coltivazione del bosco e la realizzazione di nuove strade;
- c) l'introduzione di specie vegetali estranee;
- d) l'organizzazione di attività pubblicitarie o manifestazioni folkloristiche o sportive;
- e) la collocazione di campeggi anche mobili;
- f) il transito con mezzi motorizzati ad esclusione dei mezzi di servizio;
- g) disturbare, danneggiare, catturare e uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane e giacigli, fatti salvi gli interventi di carattere igienico-sanitario di tutela dell'agricoltura e la ricerca scientifica;
- h) erigere recinzioni di ogni genere, che non siano riferibili alle immediate pertinenze di fabbricati od impianti o a strutture di protezione e sicurezza per la pubblica utilità, nonché le recinzioni temporanee a protezione di nuova piantagione.

4. Il piano di settore agricolo assume anche, per le aree boscate del parco, contenuti ed effetti del piano di cui all'art. 19 della l.r. n. 8/1976.

5. Fino all'approvazione del piano di settore agricolo, avente i contenuti di cui al comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'allegato C.

6. Gli impianti di arboricoltura specializzata, di cui all'art. 2 della l.r. 8/1976, con l'eccezione degli impianti di conifere, sono consentiti su tutte le superfici non boscate, ad esclusione delle aree comprese nel perimetro di parco naturale di cui all'art. 1, comma 6 delle presenti norme; gli impianti a rapido accrescimento non sono soggetti alle norme specifiche riguar-

danti le superfici boscate ed in essi si applicano le disposizioni di cui all'allegato C.

7. L'ente gestore favorisce l'incremento delle superfici boscate ed il loro miglioramento qualitativo mediante la concessione di contributi, secondo i disposti degli appositi articoli delle ll.rr. 8/1976 e 9/1977.

8. L'ente gestore favorisce la ricostituzione di continuità tra gli ambienti vegetali fuori foresta ed il loro miglioramento qualitativo mediante la concessione di contributi a chi intenda provvedere, secondo le indicazioni del PTC e del piano di settore agricolo, all'impianto di nuove piante isolate, gruppi di alberi, filari, fasce alberate, siepi inserite lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi.

Art. 22

Fasce alberate e filari, piante isolate

1. Gli elementi vegetali di equipaggiamento delle superfici agricole, sia arborei che arbustivi, quali le piante isolate, i filari, le siepi e le fasce alberate, sono tutelati dal presente piano anche se esclusi dalla definizione di bosco di cui alla l.r. 8/1976, l'esercizio delle ordinarie pratiche agricole deve pertanto favorirne il mantenimento e l'ulteriore diffusione.

2. Fino all'approvazione del piano di settore agricolo, il taglio di piante è soggetto a preventiva denuncia all'ente gestore del parco ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della l.r. n. 9/1977.

3. Ai fini del presente piano sono così definiti le fasce alberate ed i filari arborei:

a) le fasce alberate sono costituite da formazioni boscate, anche lineari non rientranti nella definizione di bosco di cui alla l.r. 8/1976 e successive modificazioni e integrazioni, caratterizzate dalla presenza di alberi o arbusti cresciuti spontaneamente, ancorché governati in forma obbligata, nonché, in caso di formazioni monostratificate (escludendo lo strato erbaceo), dalla presenza di un contingente non trascurabile di specie nemorali nello strato erbaceo;

b) viene considerato filare ogni piantata con andamento lineare, ancorché a fila multipla, di specie arboree comunque governate e non rientranti nella definizione di cui alla lett. a).

4. L'ente gestore può attivare convenzioni con i proprietari delle aree per il miglioramento vegetazionale delle fasce boscate anche mediante la messa a dimora di piantine forestali o semi indicati dal Parco stesso.

5. Nelle fasce alberate vanno rispettate le disposizioni di cui all'allegato C).

Art. 23

Tutela della fauna

1. La salvaguardia ed il controllo del patrimonio faunistico sono disciplinati in base alla vigente legislazione statale e regionale in materia e sono specificamente regolamentate, nel quadro delle finalità tipiche di tutela e potenziamento naturalistico, ambientale e paesaggistico del parco, dalle previsioni del presente Piano e da quelle del Piano di settore agricolo, cui si conformano le previsioni dei piani provinciali previsti dalla l.r. 26 maggio 1982, n. 25 (Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività pescatoria) e dalla l.r. 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

2. Il PTC persegue i seguenti obiettivi:

a) protezione, gestione e controllo della fauna vivente allo stato selvatico, indirizzandone il prelievo in base a misure necessarie al mantenimento ed adeguamento degli ambienti naturali;

b) conservazione e ripristino degli ambienti naturali attraverso misure conformi agli equilibri ecologici e con interventi mirati al mantenimento ed all'arricchimento del patrimonio faunistico locale.

3. L'ente gestore del parco concorre con gli enti pubblici competenti in materia e avvalendosi delle associazioni venatorie e protezionistiche alla realizzazione degli obiettivi definiti dal PTC.

4. In base all'art. 22, comma 6, della l. 394/1991 ed all'art. 9 della l.r. 32/1996, nelle aree che costituiscono «Parco Naturale», individuate con apposito perimetro nella planimetria di Piano, è vietata la caccia.

5. Le aree di cui al comma 4 concorrono a determinare la quota provinciale di territorio agro-silvo-pastorale destinata a protezione della fauna selvatica ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 26/1993.

6. Entro tali aree sono unicamente consentiti gli abbattimenti selettivi ed i prelievi faunistici, atti a ricomporre equilibri ecologici alterati, da effettuarsi secondo le modalità stabilite da apposito regolamento d'uso e sotto il diretto controllo dell'ente gestore.

7. Nelle restanti aree del parco l'esercizio dell'attività venatoria è disciplinato ai sensi dell'art. 32, comma 3, della l. 394/1991; la Provincia ricomprende tali aree negli ambiti territoriali di caccia di cui all'art. 28 della l.r. 26/1993 e ne affida la gestione, con esclusivo riferimento all'esercizio dell'attività venatoria, ai relativi comitati di gestione.

8. Il Direttivo del Parco collabora alla predisposizione del piano faunistico-venatorio provinciale di cui all'art. 14 della l.r. 26/1993, che, relativamente al territorio del Parco Agricolo Sud Milano, precisa tra l'altro, in coerenza con le indicazioni del piano di settore agricolo:

a) le vocazioni faunistiche del territorio del parco, definite sulla base di opportune campagne di censimento e della considerazione delle tipologie ambientali presenti;

b) i termini di collaborazione permanente del Parco con il Servizio Caccia della Provincia, in particolare per quanto concerne l'acquisizione dei dati inerenti gli abbattimenti, alle reintroduzioni ed ai ripopolamenti effettuati nel parco;

c) gli interventi di miglioramento ambientale e le prescrizioni inerenti lo svolgimento delle attività agricole e forestali necessarie al fine della conservazione e del miglioramento della ricettività faunistica;

d) le operazioni tecnico-scientifiche da condurre al fine di monitorare e potenziare la consistenza del popolamento faunistico, comprese le operazioni di reintroduzione, ripopolamento e cattura della fauna selvatica;

e) l'individuazione degli ulteriori ambiti protetti di cui all'art. 20 della l.r. 26/1993, da localizzare prioritariamente, in aggiunta a quelli definiti ai sensi del comma 4, entro gli ambiti di tutela e valorizzazione paesistica;

f) i termini e le modalità per concorrere a quantificare il risarcimento dei danni arrecati dalla selvaggina, anche attraverso il piano di settore agricolo;

g) eventuali restrizioni al calendario ed al punteggio venatorio, compresa la possibilità della temporanea sospensione dell'attività venatoria in determinate aree a motivo di particolari esigenze di tutela della fauna selvatica.

9. La tutela e l'incremento della fauna ittica, per la salvaguardia dell'equilibrio ambientale e l'attività di pesca sono disciplinate nel parco ai sensi della l.r. 25/1982 e successive modificazioni; il Piano persegue i seguenti obiettivi- rispetto e ricostruzione dell'equilibrio naturale e riqualificazione della fauna ittica, al fine di migliorare la potenzialità naturale della fauna stessa e garantire le condizioni ambientali migliori per il suo sviluppo; salvaguardia della qualità delle acque in collaborazione con le amministrazioni competenti in materia di inquinamento idrico. A tal fine il Direttivo del Parco collabora con il competente Servizio della Provincia per la predisposizione del piano provinciale pesca di cui alla l.r. 25/1982.

10. La tutela della fauna minore è disciplinata dalla l.r. 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica); l'ente gestore del parco, con apposito regolamento, può introdurre disposizioni più restrittive in merito al prelievo della fauna minore rispetto alle norme della l.r. 33/1977 per la tutela di determinate specie autoctone non elencate dalla legge stessa ovvero di determinati siti delicati.

Titolo III

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO

Art. 24

Articolazione del territorio del parco

1. Il parco regionale, comprendente le riserve naturali e il parco naturale come definito all'art. 1, ai fini del raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 della l.r. 24/1990 ed in rapporto a più complessivi obiettivi di tutela e valorizzazione dell'attività agricola, dell'ambiente e della fruizione del parco, è oggetto di una suddivisione generale in «territori»:

a) Territori agricoli di cintura metropolitana, di cui all'art. 25;

b) Territori agricoli e verde di cintura urbana – ambiti dei piani di cintura urbana, di cui all'art. 26;

c) Territori di collegamento tra città e campagna – fruizione, di cui all'art. 27.

2. All'interno dei territori di cui sopra sono individuati:

a) gli ambiti, relativi ai grandi areali di tutela ambientale, paesistica e naturalistica disciplinati dalle norme del Capo II o relativi ai grandi areali per la fruizione disciplinati dalle norme del Capo III;

b) gli elementi, relativi ad areali di piccole dimensioni o ad elementi lineari disciplinati dalle norme del Capo IV;

c) le aree, relative ad areali che hanno una condizione di transitorietà, anche nel lungo periodo, rispetto alle azioni del Parco e di altri enti istituzionali disciplinate dalle norme del Capo V.

Capo I Territori

Art. 25

Territori agricoli di cintura metropolitana

1. Le aree appartenenti ai territori agricoli di cintura metropolitana, per la loro collocazione, compattezza e continuità e per l'alto livello di produttività, sono destinate all'esercizio ed alla conservazione delle funzioni agricolo-produttive, assunte quale settore strategico primario per la caratterizzazione e la qualificazione del parco.

2. *Rapporti con la pianificazione generale, comunale e di settore.* – Nella redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e nell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del PTC del parco, devono essere rispettati, relativamente ai territori di cui al presente articolo, i seguenti criteri:

a) devono essere conservate nella loro integrità e compattezza le aree agricole, favorendone l'accorpamento e il consolidamento ed evitando quindi che interventi «per nuove infrastrutture, impianti tecnologici, opere pubbliche e nuova edificazione comportino la frammentazione o la marginalizzazione di porzioni di territorio di rilevante interesse ai fini dell'esercizio delle attività agricole o della fruizione sociale del parco;

b) devono essere indirizzati ed articolati gli interventi economico finanziari programmati dal piano di settore agricolo per il sostegno o l'incentivazione dei programmi e delle attività produttive degli operatori locali, anche conseguenti alle politiche comunitarie e ai rimboschimenti;

c) deve essere salvaguardato nella sua consistenza e caratterizzazione complessiva il patrimonio edilizio rurale esistente, sia in quanto testimonianza storico-architettonica dell'antica organizzazione dell'agricoltura nel territorio del parco, sia in quanto contenitore delle attuali attività agricole, che il PTC intende sostenere e consolidare; gli interventi di conservazione, di trasformazione del patrimonio edilizio rurale o l'introduzione di nuove destinazioni, ove ammesse, devono essere programmati, localizzati e dimensionati nel rispetto di questa duplice funzione, evitando che il patrimonio storico stesso risulti globalmente snaturato rispetto alle sue funzioni originarie;

d) può essere prevista la collocazione di attrezzature, servizi e impianti tecnologici, avendo preventivamente verificato le relative condizioni di ammissibilità, a norma dell'art. 5 concernente gli standard urbanistici, e di compatibilità ambientale secondo le procedure di cui all'art. 14;

e) deve essere garantita la continuità e l'efficienza della rete idrica, conservandone i caratteri di naturalità e ricorrendo ad opere idrauliche artificiali (canalizzazioni, sifonature, ecc.) solo ove ciò sia imposto da dimostrate esigenze di carattere tecnico;

f) il transito e la sosta con mezzi motorizzati sono vietati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale.

3. *Attività agricola.* – Nei territori di cintura metropolitana, l'attività agricola produttiva può svolgersi nel rispetto della normativa vigente, delle norme generali di cui all'art. 15, delle specifiche norme di zona, o per gli elementi puntuali di cui ai successivi articoli e delle indicazioni del piano di settore agricolo. Nelle aree comprese nel presente territorio, nell'esercizio dell'attività agricola si applica la l.r. 93/1980.

4. *Interventi edilizi relativi all'esercizio dell'attività agricola.* – Sono sempre ammessi gli ampliamenti di edifici esistenti e le ristrutturazioni; le nuove costruzioni sono ammesse previo parere del competente servizio della provincia di Milano che ne attesti la comprovata esigenza. Le nuove costruzioni devono, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:

a) di norma devono essere effettuate in prossimità ed a completamento di insediamenti agricoli preesistenti, salvo documentate esigenze;

b) i progetti presentati devono essere corredati dalla documentazione del verde circostante;

c) i manufatti agricoli realizzati nell'ambito delle preesistenti costruzioni agricole devono conformarsi alle tipologie costruttive presenti nell'area sud Milano;

d) per quanto riguarda le tipologie residenziali è preferibile, qualora esse siano accompagnate da altri manufatti necessari alla gestione dell'azienda, che le abitazioni si inseriscano in un sistema architettonico complessivo che si rifaccia alle corti tipiche delle cascine dell'area sud-Milano;

e) la tipologia dei manufatti agricoli (capannoni, tettoie, stalle, ecc.) può essere realizzata con sistemi di costruzione prefabbricati a condizione che siano accompagnati da interventi di inserimento ambientale e paesaggistico;

f) i rivestimenti esterni e la colorazione degli edifici devono uniformarsi ai manufatti tipici dell'architettura rurale, con valori cromatici riconducibili ai colori delle terre naturali.

Le recinzioni sono realizzate mediante siepi o rete metallica e siepe soltanto per esigenze di tutela di aree edificate e impianti e relative pertinenze, nonché per attività orto-florivaistiche e di allevamento; altre modalità di realizzazione delle recinzioni devono essere espressamente autorizzate dall'ente gestore.

5. *Trasformazione d'uso di edifici e strutture rurali.* – Le trasformazioni d'uso di edifici, strutture rurali o parti di edifici sono consentite a condizione che venga verificata e dimostrata la loro dismissione in relazione all'attività agricola connessa al centro aziendale presente nell'insediamento rurale o nel nucleo e che i nuovi utilizzi non determinino pregiudizi negativi al mantenimento delle attività agricole per la conduzione del fondo. In tal caso il proprietario, o l'avente titolo, presenta, in allegato alla richiesta di rilascio della autorizzazione o concessione edilizia o di approvazione di piano attuativo, un progetto firmato da un tecnico abilitato, supportato dal parere tecnico-agronomico del competente servizio della Provincia di Milano, con il quale si documentano i programmi di riassetto e di sviluppo dell'azienda agricola connessa al centro aziendale presente ed una dichiarazione con la quale viene assunto l'impegno a rinunciare per un periodo di dieci anni alla possibilità di realizzazione di nuovi volumi rurali ad uso abitativo, relativi al fondo di pertinenza dell'insediamento rurale stesso, in sostituzione di quelli esistenti per i quali viene richiesta la trasformazione d'uso. Tali disposizioni non si applicano in caso di accorpamento di aziende agricole. Le condizioni indicate non sono richieste nel caso di trasformazioni d'uso per attività connesse con l'agricoltura, per servizi pubblici o di interesse pubblico promossi dal Parco, dai comuni o da altri soggetti istituzionalmente competenti e per attività agrituristiche. La trasformazione d'uso degli edifici e dei complessi rurali a favore della residenza extra-agricola viene effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) sia valutata l'incidenza delle possibili trasformazioni d'uso sulle prioritarie esigenze di salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola, con riferimento alla situazione reale delle coltivazioni in atto, della maglia aziendale, del patrimonio infrastrutturale rurale;

b) si tenga conto di eventuali conflitti di compatibilità tra l'esercizio delle attività agricole, quali ad esempio l'allevamento del bestiame, e le nuove funzioni abitative, a maggior ragione se presenti nello stesso contesto insediativo;

c) sia attentamente valutata la distanza dell'insediamento da centri urbani di riferimento, in relazione all'idoneità delle strutture viarie esistenti a servire l'insediamento di nuovi abitanti, e alla loro compatibilità con le specifiche situazioni ambientali e paesistiche;

d) si considerino, in relazione al peso dei nuovi abitanti insediabili, gli effetti indotti che possono derivare sotto forma di domanda aggiuntiva di nuovi servizi pubblici e privati;

e) gli interventi edilizi ed urbanistici connessi alle trasformazioni d'uso non comportino aumenti di volumetria e si adeguino alle presenti norme con particolare riferimento alle esigenze di tutela storico-monumentale e ambientale-paesistica.

6. *Edifici esistenti adibiti ad usi non agricoli.* – Gli edifici esistenti che, alla data di adozione del PTC, risultino adibiti ad impieghi diversi da quelli connessi con l'esercizio dell'atti-

vità agricola, possono mantenere la destinazione d'uso in atto ed essere adeguati, nel rispetto delle prescrizioni di ambito o di zona dei PTC e delle normative comunali vigenti, con un limite massimo di aumento del 20% della s.l.p. realizzabile «una tantum». In caso di interventi di conservazione che prevedano cambio di destinazioni d'uso, le nuove destinazioni dovranno essere determinate dagli strumenti di pianificazione comunale in conformità ai criteri dettati dal presente articolo e dalle eventuali specifiche norme di ambito o di zona. Negli stessi ambiti per le comunità religiose sono consentiti gli ampliamenti e nuove costruzioni per adeguare l'esistente alle esigenze delle attività religiose, culturali e sociali.

7. *Fruizione.* – Nei territori di cintura metropolitana l'ente gestore promuove le attività legate al tempo libero, alla fruizione del paesaggio agrario ed alla conoscenza della storia del territorio allo scopo di:

a) favorire, attraverso la predisposizione del piano del settore «Fruizione» del parco, di cui all'art. 19, interventi di fruizione diffusa che non alterino le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi e che non costituiscano pregiudizio al normale svolgimento dell'attività agricola;

b) favorire l'esercizio dell'attività agrituristica e delle strutture connesse in base alla l.r. 3/1992.

Art. 26

Territori agricoli e verde di cintura urbana ambito dei piani di cintura urbana

1. Il Piano perimetra con apposito simbolo grafico i territori da sottoporre ai piani di cintura urbana: per la loro collocazione intermedia tra l'agglomerazione dell'area milanese e i vasti territori agricoli di cintura metropolitana, essi costituiscono fasce di collegamento tra città e campagna. In tali aree devono essere contenute le esigenze di salvaguardia, di recupero paesistico e ambientale e di difesa dell'attività agricola produttiva, con la realizzazione di interventi legati alla fruizione di parco quali aree a verde, attrezzature sociali e ricreative, impianti sportivi e funzioni di interesse generale.

2. *Formazione dei piani di cintura urbana, rapporti con la pianificazione comunale.* – L'ente gestore promuove la redazione dei piani di cintura urbana di concerto e d'intesa con i comuni interessati, in coerenza con i propri obiettivi di qualificazione ambientale e paesistica e muovendo dalle iniziative pianificatorie dei comuni stessi. Le modalità, i tempi ed i contenuti del piano di cintura urbana devono essere definiti con accordo di programma, da assumere ai sensi dell'art. 27 l. 142/90, o tramite procedure di programmazione negoziata, ivi compresi i Programmi integrati di intervento di cui alla l.r. 12 aprile 1999, n. 9, di cui può essere parte anche la Regione: detti strumenti, da approvarsi, anche per stralci, con le procedure previste per ciascuno di essi dalla rispettiva normativa vigente, possono essere promossi altresì ad iniziativa dei Comuni interessati. Il piano di cintura urbana, relativamente ai comparti perimetrati con apposito simbolo nelle tavole di PTC:

a) articola, localizza e dettaglia, in forma azzonata, gli interventi e le funzioni previsti, nel rispetto degli indirizzi del PTC e dei parametri sull'uso dei suoli agricoli definiti in sede di piano di settore agricolo, tenuto altresì conto delle destinazioni degli strumenti urbanistici comunali;

b) individua, relativamente all'intera area, le destinazioni d'uso del suolo ed eventualmente di singoli edifici o monumenti;

c) individua, relativamente all'intera area, le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale e ad altre attività compatibili con la fruizione del parco;

d) definisce le reti della mobilità locale ed i percorsi di interesse storico-paesistico, tenendo conto delle principali direttrici individuate dal piano di settore «Fruizione» di cui al Titolo II, art. 19, nonché il raccordo con le reti previste e/o individuati dai PRG dei Comuni interessati;

e) individua eventuali aree da sottoporre a particolari regimi di vincolo;

f) individua eventuali aree da sottoporre a pianificazione di maggior dettaglio da parte della pianificazione comunale;

g) individua specifiche norme per la conservazione della rete irrigua e delle acque superficiali in accordo con quanto previsto dall'art. 18;

h) detta norme specifiche per gli edifici esistenti adibiti ad usi non agricoli, con particolare riguardo per gli edifici ed aree aventi un utilizzo improprio o non compatibile con il parco.

Qualora, mediante lo strumento del piano di cintura urbana, si intendano apportare modifiche sostanziali alle disposizioni del PTC, ivi compresa l'introduzione di nuove funzioni rispetto a quelle enunciate negli indirizzi generali di cui all'allegato A, i piani devono comunque essere approvati con la partecipazione dell'ente regionale, che contestualmente approva le varianti connesse al piano tramite propria delibera di Giunta regionale, ai sensi dell'art. 19, comma 2 della l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni.

3. *Attività agricola.* – Nei territori di cintura urbana il piano di cintura urbana individua le aree nelle quali l'attività agricola produttiva presente può svolgersi nel rispetto della normativa vigente; viene inoltre favorito il mantenimento da parte degli agricoltori, in concorso con altri soggetti pubblici e privati, di aree residuali o degradate, a spazi verdi anche non produttivi. Per le aree individuate dal piano di cintura urbana con specifica destinazione agricola il piano di cintura urbana ha facoltà di ulteriormente dettagliare le norme generali contenute nell'art. 15. Il piano di cintura urbana, in accordo con il piano di settore agricolo, individua particolari incentivi e agevolazioni per la predisposizione di progetti che prevedano il mantenimento di forme tradizionali di coltivazione negli ambiti di tutela dei monumenti presenti. Non sono in ogni caso ammessi, nei territori di cintura urbana, nuovi insediamenti di imprese agricole dedite all'allevamento di suini. Le trasformazioni d'uso di edifici e strutture rurali sono regolate, di volta in volta, dal singolo piano di cintura urbana. Sono comunque ammesse trasformazioni d'uso di edifici e strutture rurali per servizi pubblici o di interesse pubblico promossi dall'ente gestore, dai comuni o altri soggetti istituzionalmente competenti, nonché per attività ricreative, culturali e sportive all'interno delle zone destinate a parco urbano o a standard comunale. I comuni possono dettagliare la disciplina delle trasformazioni d'uso degli edifici rurali e delle aree di pertinenza in coerenza con le disposizioni dei piani di cintura urbana.

4. *Tutela del paesaggio.* – Il piano individua, nei territori di cintura urbana, aree soggette a prescrizioni circa la valorizzazione dell'ambiente, la qualificazione del paesaggio e la tutela delle componenti della storia agraria, di cui Titolo III, capo II e IV, per le quali il piano di cintura urbana può ulteriormente prevedere specifiche azioni e prescrizioni. I piani di cintura urbana, in quanto finalizzati a coordinare interventi di diversa natura nei territori di cintura urbana, contengono tutte le prescrizioni atte a riqualificare i margini urbani e a definire le componenti paesistiche in ordine al recupero delle fasce di collegamento tra città e campagna. Il piano di cintura urbana deve inoltre individuare gli interventi volti al recupero paesistico delle aree degradate e delle aree aventi un utilizzo improprio o incompatibile con il parco, nonché le previsioni riguardanti la qualificazione ambientale degli orti urbani esistenti o di nuova realizzazione, nei casi in cui siano considerati ammissibili.

5. Fino all'approvazione del piano di cintura urbana è ammesso l'ampliamento del 20% delle strutture edilizie residenziali e, previa dichiarazione di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 14, di quelle ad uso produttivo extragricolo. Fino all'approvazione del piano di cintura urbana le localizzazioni di aree per autodemolizioni e altre attrezzature di interesse generale, sono ammesse, previa dichiarazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 14. In pendenza delle procedure di approvazione dei piani di cintura urbana è rimessa agli strumenti urbanistici comunali la disciplina di dettaglio delle trasformazioni d'uso di edifici rurali che siano già dimessi dall'uso agricolo e non siano assoggettati alle disposizioni di cui agli artt. 38, 39, 40.

Art. 27

Territori di collegamento tra città e campagna Fruizione

1. Le aree appartenenti ai territori di collegamento tra città e campagna, per la loro collocazione, costituiscono fasce di raccordo tra i territori di cintura metropolitana e le conurbazioni, esterne al parco, non facenti parte degli ambiti dei piani di cintura urbana di cui all'art. 26. Per questi territori il PTC prevede interventi diversificati, in relazione alle specificità dei contesti:

a) «zone per la fruizione», con riferimento alla individuazione cartografica e all'art. 35;

b) «zone di transizione tra le aree esterne al parco e i territori agricoli di cintura metropolitana», individuate con ap-

posito simbolo grafico in cartografia, disciplinate dal presente articolo. Si tratta di porzioni limitate di territorio del parco orientate alla migliore definizione di margini urbani in presenza di valori ambientali e paesistici.

2. *Rapporti con la pianificazione generale, comunale e di settore.* – Nella redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e nell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del PTC del parco, devono essere rispettati, relativamente ai territori di cui al presente articolo, i seguenti criteri:

a) zone per la «Fruizione»: il piano di settore «Fruizione», di cui all'art. 19, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi contenuti nell'allegato B, per ogni comparto di fruizione, determina gli interventi e le trasformazioni ammesse, tenuto conto delle indicazioni del PTC per le differenti zone, elementi di tutela ed aree presenti nell'intero comparto. Per quanto riguarda le aree comprese in specifiche zone per la fruizione, i comuni, in accordo con il piano di settore «Fruizione», possono definire le esigenze relative alla realizzazione di aree a standard per verde ed impianti sportivi secondo quanto indicato all'art. 5;

b) «zone di transizione tra le aree esterne al parco e i territori agricoli di cintura metropolitana»: i comuni, in accordo con il Parco e in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTC (artt. 3 e 4) possono individuare aree utili al completamento dei fronti urbani ed eventualmente alla realizzazione di standard per il verde, secondo i seguenti criteri:

1) è promossa la continuazione e lo sviluppo dell'attività agricola in relazione alla vocazione del territorio e al contesto paesistico ambientale in cui l'area è inserita;

2) è garantito il complessivo miglioramento ambientale e paesistico delle aree urbanizzate;

3) sono individuate le aree oggetto di possibili trasformazioni in relazione ai caratteri ambientali e ai fattori di inquinamento presenti nell'area e nel contesto in cui l'area stessa è inserita;

4) è promossa e disciplinata la fruizione pubblica e sociale compatibilmente con le esigenze dell'agricoltura e del paesaggio, in accordo con il piano di settore «Fruizione» di cui all'art. 19.

3. *Attività agricola.* – L'attività agricola produttiva, nei territori di collegamento tra città e campagna, può svolgersi nel rispetto della normativa vigente, delle specifiche norme di ambito, di zona o per gli elementi puntuali di cui ai successivi articoli e delle indicazioni del piano di settore agricolo; in particolare sono incentivate quelle attività agricole che maggiormente possono contribuire al recupero paesistico dei luoghi e di eventuali fasce di degrado, anche attraverso la corretta sistemazione di orti urbani. Nelle aree destinate a «zona attrezzata per la fruizione» di cui all'art. 35, entro i parametri indicati nell'allegato B alle presenti norme, è cura del piano di settore «Fruizione» individuare le aree di competenza delle aziende agricole, per le quali valgono le norme di cui all'art. 25 relative ai territori di cintura metropolitana, e specificare, in accordo con il piano di settore agricolo e con i produttori interessati, eventuali diverse indicazioni normative. In ogni caso non sono ammessi insediamenti da parte di nuove imprese agricole dedite all'allevamento e nuovi insediamenti destinati ad attività di trasformazione industriale non aziendale.

4. *Trasformazioni d'uso di edifici e strutture rurali.* – Le trasformazioni d'uso di edifici, strutture rurali o parti di edifici sono consentite a condizione che venga certificata e dimostrata la loro dismissione in relazione all'attività agricola presente nell'insediamento rurale o nel nucleo, e che questa non determini pregiudizi negativi all'eventuale mantenimento delle attività agricole presenti. In tal caso il proprietario, o comunque l'avente titolo, deve presentare, in allegato alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia o di approvazione al piano attuativo, un progetto firmato da un tecnico abilitato, supportato da parere tecnico-agronomico del competente servizio della provincia di Milano, con il quale si documentano i programmi di riassetto e di sviluppo dell'azienda agricola presente ed una dichiarazione con la quale viene assunto l'impegno a rinunciare per un periodo di dieci anni alla possibilità di realizzazione di nuovi volumi rurali ad uso abitativo, relativi al fondo di pertinenza dell'insediamento rurale stesso, in sostituzione di quelli esistenti per i quali viene richiesta la trasformazione d'uso. Tali disposizioni non si applicano in caso di accorpamento di aziende agricole.

Sono sempre ammesse trasformazioni d'uso per attività connesse con l'agricoltura, per servizi pubblici o di interesse pubblico promossi dal Parco, dai comuni o da altri soggetti istituzionalmente competenti e per attività agrituristiche. La trasformazione d'uso degli edifici e dei complessi rurali a favore della residenza extra-agricola è ammessa secondo i seguenti criteri:

a) sia valutata l'incidenza delle possibili trasformazioni d'uso sulle prioritarie esigenze di salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola;

b) sia prima verificata l'idoneità delle strutture viarie esistenti o previste e la vicinanza a centri abitati;

c) si considerino, in relazione al peso dei nuovi abitanti insediabili, gli effetti indotti che possono derivare sotto forma di domanda aggiuntiva di nuovi servizi pubblici e privati;

d) gli interventi edilizi e urbanistici connessi alle trasformazioni d'uso non comportino ampliamenti e si adeguino alle presenti norme con particolare riferimento alle esigenze di tutela storico-monumentale e ambientale-paesistica.

5. *Edifici esistenti adibiti ad usi non agricoli.* - Gli edifici esistenti che, alla data di adozione del PTC, risultino adibiti ad impieghi diversi da quelli connessi con l'esercizio dell'attività agricola, possono mantenere la destinazione d'uso in atto ed essere adeguati, nel rispetto delle prescrizioni di ambito o di zona del PTC e delle normative comunali vigenti, con un limite massimo di aumento del 20% della s.l.p. realizzabile «una tantum». In caso di interventi di conservazione che prevedano cambio di destinazione d'uso, le nuove destinazioni dovranno essere indirizzate prevalentemente ad interventi per la fruizione ricreativa, culturale o sportiva e socio-assistenziale.

6. *Tutela del paesaggio.* - Nei territori di cui al presente articolo valgono le norme di tutela ambientale e paesistica di cui al Titolo III, capo II.

7. In considerazione del determinarsi di particolari esigenze e per dare avvio ad iniziative e scelte programmatiche maturate dai comuni, può darsi attuazione a quanto previsto dal comma 2, anche in carenza del piano di settore «Fruizione». Ogni proposta e determinazione in tal senso dovrà essere preventivamente approvata dall'ente gestore.

Capo II Ambiti delle tutele ambientali, paesistiche e naturalistiche

Art. 28

Riserve naturali del Fontanile Nuovo e Sorgenti della Muzzetta

1. Il PTC individua con appositi e distinti simboli grafici, nelle tavole di piano e in apposito allegato (scala 1:2000), i confini delle riserve naturali Fontanile Nuovo e Sorgenti della Muzzetta e delle relative aree di rispetto, già istituite ai sensi dell'art. 37 della l.r. 86/1983; sono conseguentemente modificati i commi della riserva naturale Sorgenti della Muzzetta e della relativa area di rispetto, come individuati in allegato A-b della l.r. 86/1983.

2. Nelle riserve naturali di cui al comma 1 e nelle relative aree di rispetto si applicano le disposizioni di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale 15 novembre 1984, n. III/1799 e III/1800, nonché quelle dei relativi piani di gestione, approvati con deliberazioni della Giunta regionale 19 febbraio 1991, n. 5/5815 e 18 maggio 1993, n. 5/36311.

3. Le riserve naturali e le relative aree di rispetto sono comprese nel perimetro proposto di parco naturale di cui all'art. 1, comma 6.

Art. 29

Riserva naturale del Bosco di Cusago

1. È individuata, con apposito simbolo grafico nelle tavole di piano, la riserva naturale del Bosco di Cusago comprendente la relativa area di rispetto, individuata nelle stesse tavole con distinto segno grafico, e ricadente nei comuni di Cisliano e Cusago.

2. In relazione alla presenza di elementi naturalistici di notevole significato ecologico, sia vegetazionali che faunistici, che conferiscono all'area elevato valore scientifico per l'assoluta rarità e la rappresentatività degli ecosistemi forestali climatici originari del contesto pianiziaro padano, nonché per le intatte potenzialità di recupero e riqualificazione naturalistica degli ambienti coltivati che caratterizzano l'area di rispetto, la riserva naturale è classificata orientata.

3. Le finalità istitutive della riserva sono:

a) la conservazione ed il potenziamento naturalistico della tipica biocenosi forestale;

b) il mantenimento ed il recupero del sistema idrografico superficiale e delle biocenosi naturali ad esso collegate;

c) la tutela degli elementi zoologici caratteristici ed il recupero delle massime potenzialità faunistiche del sito, con particolare riferimento al popolamento ornitico, tenendo conto della comprovata vocazionalità del sito quale sede tradizionale di nidificazione di ardeide gregari;

d) il potenziamento dell'equipaggiamento naturale della campagna e delle relative caratteristiche ecotonali;

e) la promozione e la regolamentazione della ricerca scientifica e della fruizione didattica.

4. Per la riserva naturale di cui al presente articolo è elaborato, ai sensi dell'art. 8 e, per quanto ivi non specificamente disciplinato, in base a quanto previsto dall'art. 14 della l.r. 86/1983, un piano della riserva; i relativi studi interdisciplinari devono approfondire gli aspetti di ecologia forestale, fitosociologici, pedologici, idraulici e zoologici; sono altresì approfonditi gli aspetti inerenti le potenzialità del sito per la nidificazione di ardeide gregari, tenendo conto delle indicazioni contenute nel «Modello di gestione delle riserve della Regione Lombardia, sedi di garzaie», approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5/11027 del 9 luglio 1991.

5. In relazione ai predetti studi, il piano della riserva deve prevedere, tra l'altro, norme per la regolamentazione delle attività antropiche esistenti, con particolare riferimento all'esercizio compatibile dell'agricoltura nelle aree di rispetto, al governo naturalistico del bosco, alla pulizia e manutenzione dei fontanili, dei fossi e delle rogge, nonché per la regolamentazione della fruizione scientifica e didattica.

6. Nella riserva naturale è vietato:

a) costruire opere edilizie, installare o posare anche in via precaria manufatti di qualsiasi genere;

b) costruire strade, oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche, effettuare sbancamenti, livellamenti, bonifiche o simili, asportare minerali o terriccio vegetale, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema idrografico superficiale, tesi al mantenimento dell'ambiente naturale della riserva, previsti dal relativo piano ovvero autorizzati ai sensi del comma 6, art. 13 della l.r. 86/1983;

c) erigere recinzioni, salvo quelle temporanee autorizzate dall'ente gestore a protezione di macchie di nuova piantagione, o di aree di intervento o di aree che debbano essere temporaneamente escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, di pubblica incolumità;

d) esercitare l'agricoltura in qualsiasi forma;

e) impiantare pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimento;

f) alterare o danneggiare l'ambiente boschivo, le zone umide, i terreni cespugliati o di rinnovazione spontanea, le aree di rimboschimento;

g) esercitare l'attività venatoria, danneggiare, distruggere, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi e tane, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi;

h) sorvolare con velivoli a bassa quota, di disturbo per l'avifauna, fatti salvi gli interventi antincendio e di soccorso;

i) raccogliere funghi, fiori e frutti di bosco;

l) aprire o coltivare cave, attivare discariche;

m) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, allestire attendamenti o campeggi;

n) produrre rumori o suoni molesti, tenere ad alto volume apparecchi radio, registratori, giradischi e simili;

o) introdurre cani;

p) accendere fuochi all'aperto;

q) esercitare il pascolo.

7. Nell'area di rispetto della riserva naturale si applicano i divieti di cui al comma 6, ad esclusione di quelli indicati alle lett. d), e), i), n), o), p); i divieti di cui alla lett. a) possono essere derogati per comprovate esigenze delle aziende agricole presenti all'atto di approvazione del PTC e secondo le modalità previste dal piano della riserva.

8. Per i pioppeti ricadenti entro i confini dell'area di rispetto della riserva naturale, che sono esclusi dall'obbligo di reimpianto previsto dalla l.r. n. 9/1977, il piano della riserva incentiva, a seguito del taglio a fine turno dei pioppeti esistenti, l'imboschimento con specie arboree ed arbustive autoctone, secondo le modalità definite dal piano della riserva, qualora approvato, ovvero di specifico progetto di intervento dell'ente gestore, da approvarsi ai sensi dell'art. 13, comma 6, della l.r. 86/1983. L'imboschimento può essere realizzato dallo stesso proprietario, previa convenzione con l'ente gestore del Parco, che fissi modalità e tempi di esecuzione, nonché l'eventuale corresponsione di contributo economico al proprietario stesso.

9. La riserva naturale «Bosco di Cusago» e la relativa area di rispetto sono comprese nel perimetro di parco naturale di cui all'art. 1.

Art. 30

Riserva naturale «Oasi di Lacchiarella»

1. È individuata con apposito simbolo grafico nelle tavole di piano la riserva naturale Oasi di Lacchiarella, ricadente nel comune di Lacchiarella.

2. In relazione ai peculiari caratteri della zona igrofila-palustre, costituente uno dei pochi biotopi del parco che conservino forti caratteri di ricettività per numerose e rare specie animali, tra cui in particolare diversi uccellini nidificanti e migratori, la riserva naturale è classificata orientata.

3. Le finalità istitutive della riserva sono:

- a) la conservazione ed il potenziamento dei caratteri naturali della zona igrofila-palustre;
- b) la tutela degli elementi zoologici caratteristici ed il recupero delle massime potenzialità faunistiche del sito, con particolare riferimento al popolamento ornitico;
- c) la promozione e la regolamentazione della ricerca scientifica e della fruizione didattica.

4. Per la riserva naturale di cui al presente articolo è elaborato, ai sensi dell'art. 8 e, per quanto ivi non specificamente disciplinato, in base a quanto previsto dall'art. 14 della l.r. 86/1983, un piano della riserva; i relativi studi interdisciplinari devono approfondire gli aspetti idraulici, botanici e zoologici ed in particolare ornitologici; devono essere altresì approfonditi gli aspetti inerenti alle potenzialità del sito per la nidificazione di ardeidae gregari, tenendo conto delle indicazioni contenute nel «Modello di gestione delle riserve della Regione Lombardia, sedi di garzaie», approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5/11027 del 9 luglio 1991.

5. In relazione ai predetti studi, il piano della riserva deve prevedere, tra l'altro, gli interventi per il mantenimento, il recupero ed il potenziamento dei caratteri naturali della riserva, le opere idrauliche necessarie per il ripristino dei peculiari caratteri di zona umida, le azioni più idonee per l'incremento della ricettività per la fauna selvatica, le norme per la regolamentazione della fruizione scientifica e didattica.

6. Nella riserva naturale è vietato:

- a) costruire opere edilizie, installare o posare anche in via precaria manufatti di qualsiasi genere, salvo quanto previsto dal piano per le finalità della riserva;
- b) costruire strade, oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche, effettuare sbancamenti, livellamenti, bonifiche o simili, asportare minerali o terriccio vegetale, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema idrografico superficiale, tesi al mantenimento dell'ambiente palustre, ovvero in funzione della fruizione scientifico-didattica compatibile, previsti dal relativo piano ovvero autorizzati ai sensi dell'art. 13, comma 6 della l.r. 86/1983;
- c) erigere recinzioni, salvo quelle temporanee autorizzate dall'ente gestore a protezione di macchie di nuova piantagione, o di aree di intervento, o di aree che debbano essere temporaneamente escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, di pubblica incolumità;
- d) esercitare l'agricoltura in qualsiasi forma;
- e) impiantare pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimento;
- f) alterare o danneggiare l'ambiente boschivo, le zone umide, i terreni cespugliati o di rinnovazione spontanea, le aree di rimboschimento;
- g) esercitare l'attività venatoria, danneggiare, distruggere,

catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi e tane, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi;

- h) sorvolare con velivoli a bassa quota, di disturbo per l'avifauna, fatti salvi gli interventi antincendio e di soccorso;
- i) raccogliere funghi, fiori e frutti di bosco;
- l) aprire o coltivare cave, attivare discariche;
- m) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, allestire attendamenti o campeggi;
- n) produrre rumori o suoni molesti, tenere ad alto volume apparecchi radio, registratori, giradischi e simili;
- o) introdurre cani;
- p) accendere fuochi all'aperto;
- q) esercitare il pascolo;
- r) alterare la qualità delle acque;
- s) accedere alla riserva se non per le finalità previste dal piano ed in conformità ad apposito regolamento dell'ente gestore.

7. La riserva naturale «Oasi di Lacchiarella» è compresa nel perimetro di parco naturale di cui all'art. 1.

8. Il piano particolareggiato del comune di Lacchiarella, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 5/21342 del 23 maggio 1991, assume efficacia di piano della riserva naturale ai sensi del comma 4, limitatamente alle previsioni ivi contenute concernenti le aree ricomprese entro il perimetro della riserva naturale definito dal PTC, in quanto compatibili con le prescrizioni di cui al comma 6.

9. L'attuazione degli interventi previsti dal piano della riserva è comunque subordinata alla definizione del programma di interventi di cui all'art. 8, comma 4, lett. e), da approvarsi da parte della Giunta regionale, su proposta dell'ente gestore del parco, entro tre mesi dall'entrata in vigore del PTC.

10. Entro tre anni dall'entrata in vigore del PTC, l'ente gestore provvede all'aggiornamento del piano della riserva, secondo le procedure previste dall'art. 8, al fine, in particolare, di assicurare l'approfondimento degli aspetti elencati al comma 4.

Art. 31

Zona di interesse naturalistico

1. Nelle tavole di piano sono identificate, con apposito simbolo grafico, le zone aventi prevalente interesse naturalistico, comprese nel perimetro del parco naturale ai sensi dell'art. 1, comma 6, costituite da aree che evidenzino notevoli potenzialità di ripresa ed espansione delle formazioni naturali, per la presenza di:

a) boschi, zone umide e relativi ambiti di contorno, nei quali è leggibile un sistema di fasce boscate attestante la possibilità di ricostruzione ed ampliamento della copertura forestale;

b) ambienti rurali nei quali la consistenza e l'estensione della vegetazione possono garantire il mantenimento ed il potenziamento di situazioni ecotonali.

2. Nelle zone di interesse naturalistico l'obiettivo di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali, sia sotto il profilo vegetazionale, sia sotto il profilo faunistico, è prevalente rispetto all'esercizio economico dell'agricoltura; l'esercizio dell'agricoltura è consentito in quanto compatibile e funzionale agli obiettivi indicati dal presente articolo e non può comunque comportare livellamenti, sbancamenti dei terreni o la modifica delle componenti morfologiche e vegetazionali.

3. Nelle zone di interesse naturalistico, gli interventi, ammessi dalle norme dei territori in cui le zone ricadono, devono conseguentemente tendere alla conservazione della vegetazione ed a favorire l'evoluzione verso condizioni di elevata naturalità, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali. Negli insediamenti esistenti alla data di approvazione del PTC, le trasformazioni d'uso delle strutture rurali non più utilizzate dalle aziende agricole presenti, ammesse dalle norme dei territori in cui le zone di interesse naturalistico ricadono, sono inoltre subordinate alla preventiva presentazione di una specifica documentazione comprovante il rispetto delle componenti di qualificazione paesistica dell'insediamento stesso e del suo contesto. Tale documentazione deve ottenere il parere favorevole dell'ente gestore.

4. Nelle zone di interesse naturalistico sono esclusi:

a) l'insediamento *ex novo* di complessi agricolo-zootecnici ad eccezione di quelli sostitutivi di complessi espulsi da centri abitati o da altri ambiti di tutela. Tali disposizioni valgono per motivate e comprovate necessità ed impossibilità a realizzare tali strutture in zone diverse, sulla base di un progetto definito di concerto con l'ente gestore;

b) l'insediamento di nuove industrie per la trasformazione di prodotti agricoli.

5. L'ente gestore, nella formazione del piano di settore agricolo, individua le azioni volte a salvaguardare e potenziare dette aree, prevedendo i necessari accordi con gli operatori agricoli dei fondi interessati ed in particolare:

a) le azioni di sostegno alle attività agricole con prevalente orientamento alla produzione forestale;

b) norme ed incentivi per l'orientamento delle coltivazioni verso colture poliennali (prati alterni, prati stabili, bosco misto);

c) misure di controllo accurato delle utilizzazioni agronomiche di delezioni animali e degli apporti fertilizzanti e ammendanti di qualsiasi origine.

6. La tutela dei boschi, della vegetazione spontanea, delle zone umide e dei fontanili identificati all'interno di tale zona è disciplinata dalle relative norme di PTC.

7. Sono consentiti comunque tutti gli interventi che l'ente gestore ritiene necessari per l'attuazione degli scopi del piano, per la finalità della migliore tutela ambientale, per la ricostruzione o riqualificazione del paesaggio, della flora e della fauna, nonché per la fruizione da parte del pubblico di cui al comma 9.

8. A tal fine l'ente gestore propone gli interventi di miglioramento della qualità ambientale, in conformità con le presenti norme e con il piano di settore agricolo, attraverso le seguenti modalità e priorità:

a) convenzione con i proprietari dei fondi;

b) progetti speciali dell'ente gestore;

c) accordi con le amministrazioni comunali per l'attuazione di progetti comunali o di convenzioni tra proprietari e comuni.

9. È consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa; a tal fine sono esclusivamente consentiti gli interventi legati alla formazione di percorsi ciclopedonali ed equestri che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi.

10. Non sono ammesse attività antropiche comportanti danneggiamento della vegetazione naturale e delle zone umide, quali opere edilizie, sbancamenti, livellamenti, coltivazione di cava, impianti tecnologici per il trattamento dei rifiuti o delle acque reflue, attivazione di discariche.

Art. 32

Zona di transizione tra le aree della produzione agraria e le zone di interesse naturalistico

1. Nelle tavole di piano sono identificate, con apposito simbolo grafico, le zone di transizione tra le aree della produzione agraria e le zone di interesse naturalistico, finalizzate al mantenimento ed al potenziamento di situazioni ecotonali ed alla costituzione di corridoi ecologici tra zone classificate di interesse naturalistico dal PTC; tali zone sono interamente comprese nel perimetro di parco naturale di cui all'art. 1, comma 6.

2. In tali zone l'ente gestore incentiva prioritariamente il permanere delle attività agricole tradizionali e favorisce il potenziamento ed il miglioramento naturalistico delle fasce alberate, della vegetazione di ripa, dei filari e di ogni altro intervento atto ad incrementare l'interesse naturalistico dei luoghi senza modificare le caratteristiche dell'ambiente rurale tradizionale.

3. Nelle zone di cui al presente articolo l'esercizio dell'agricoltura, oltre a perseguire i tradizionali obiettivi economici, è orientato alla adozione di tecniche più rispettose dell'ambiente, a tal fine il piano di settore agricolo propone ed incentiva, anche attraverso speciali progetti ed interventi, il potenziamento dei caratteri di naturalità, prevedendo altresì norme specifiche atte ad orientare il comportamento degli operatori economici ai seguenti criteri preminenti:

a) sostituire progressivamente i boschi monospecifici con il bosco misto;

b) conservare in efficienza le marcite, compatibilmente con la buona qualità delle acque irrigue;

c) razionalizzare l'impiego di prodotti chimici;

d) adottare tecniche agronomiche compatibili con l'ambiente quali forme di agricoltura biologica e di conduzione integrata.

4. Non sono ammesse attività antropiche comportanti danneggiamento della vegetazione naturale e delle zone umide, quali sbancamenti, livellamenti, coltivazioni di cave, impianti tecnologici per il trattamento dei rifiuti o delle acque reflue, attivazione di discariche.

5. Negli insediamenti esistenti alla data di approvazione del presente Piano, le trasformazioni d'uso di strutture rurali non più utilizzate dalle aziende agricole presenti, ammesse dalle norme dei territori in cui gli insediamenti stessi ricadono, sono inoltre subordinate alla preventiva presentazione di una specifica documentazione comprovante il rispetto delle componenti di qualificazione paesistica dell'insediamento e del suo contesto. Tale documentazione dovrà ottenere il parere favorevole del Parco.

6. Nelle zone di cui al presente articolo sono esclusi:

a) l'insediamento *ex novo* di complessi agricolo-zootecnici ad eccezione di quelli sostitutivi di complessi espulsi da centri abitati o da altri ambiti di tutela. Tali disposizioni valgono per motivate e comprovate necessità ed impossibilità a realizzare tali strutture in zone diverse, sulla base di un progetto definito di concerto con l'ente gestore, sono sempre ammessi, ai sensi della l.r. 93/80 e dell'art. 25 delle presenti norme ampliamenti e nuove costruzioni degli insediamenti agricoli esistenti per comprovate necessità dell'azienda agricola operante;

b) l'insediamento di nuove industrie per la trasformazione di prodotti agricoli;

c) interventi rivolti all'introduzione di attività ricreative e sportive che comportino alterazioni del tessuto agrario o costruzioni stabili di opere o manufatti; sono ammesse costruzioni temporanee con una permanenza massima di trenta giorni.

Art. 33

Zona di protezione delle pertinenze fluviali

1. Nelle tavole di piano sono identificate, con apposito simbolo grafico, le zone di protezione delle pertinenze fluviali, comprendenti le aree interessate dalla presenza di corsi d'acqua ed i relativi ambiti vallivi, costituiti da ordini diversi di terrazzamenti, e le aree a contorno delle incisioni fluviali, tendenzialmente ribassate rispetto al piano fondamentale della pianura, tali zone sono interamente comprese nel perimetro di parco naturale ai sensi dell'art. 1, comma 6.

2. Per una maggiore protezione e controllo degli interventi il piano propone l'estensione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) su tutte le zone di protezione delle pertinenze fluviali, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. h), della l.r. 51/1975, in relazione all'art. 17, comma 4, lett. e) della l.r. 86/1983.

3. Nella zona di cui al presente articolo, gli interventi sono prevalentemente indirizzati al rafforzamento, alla ricostruzione ed alla valorizzazione dei caratteri di naturalità ed al consolidamento idrogeologico. Sono inoltre vietati interventi di nuova edificazione, nonché di ampliamento di edifici esistenti e non riguardanti pertinenze idrauliche. Gli interventi di trasformazione e di adeguamento di edifici esistenti sono consentiti esclusivamente per attività agricole in essere o attività ricreative ammesse nei territori di cintura urbana dai piani di cintura urbana (art. 26) o previste nelle zone per la fruizione (art. 35), salvo casi di grave e reale pregiudizio legato ad esondazione determinati dal piano di bacino.

4. È favorita, secondo le modalità indicate nei successivi commi, la promozione di interventi di sostituzione di opere di difesa spondale tradizionali con sistemazioni di ingegneria naturalistica lungo i corsi d'acqua col fine di privilegiare il mantenimento e la estensione degli elementi di qualificazione paesistica e naturalistica.

5. Ogni progetto di intervento sui corsi d'acqua naturali (Lambro Setentrionale e Meridionale, Molgora, Addetta) dovrà essere valutato in sede di conferenza dei servizi tra tutti gli enti territorialmente competenti.

6. Negli interventi sui corsi d'acqua naturali è vietato realizzare manufatti che globalmente comportino aumento dell'artificializzazione dei corsi d'acqua medesimi; la realizzazione di opere puntiformi che localmente implichino artificia-

lizzazione delle sponde e del fondo può essere autorizzata solo a seguito di dimostrata mancanza di alternativa e, in ogni caso, tale autorizzazione può essere rilasciata solo se l'intervento in esame comprende, quale misura compensativa, la rinaturalizzazione di un più ampio tratto del corso d'acqua la cui naturalità tragga complessivamente beneficio dalla realizzazione dell'intervento.

7. I manufatti di difesa spondale in cls, muratura, scogliere o prismata, in caso di ripristino o adeguamento funzionale, non possono essere riparati o ristrutturati, ma devono essere sostituiti con interventi di rinaturalizzazione delle sponde con i criteri di cui al comma 6 e tenendo conto delle direttive concernenti i criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 5/50989 del 7 aprile 1994.

8. L'esercizio dell'agricoltura è consentito in quanto compatibile e funzionale agli obiettivi indicati dai precedenti commi e non può comunque comportare livellamenti, sbrancamenti dei terreni o modifica delle componenti morfologiche e vegetazionali dell'ambito fluviale.

9. Il piano di settore agricolo assume, anche per questa zona, i contenuti di cui al comma 5 dell'art. 31 (zona di interesse naturalistico).

10. Per le aree individuate ai sensi del presente articolo valgono inoltre le prescrizioni del piano di settore «Vulnerabilità idrogeologica» di cui all'art. 18.

11. Gli impianti tecnologici per il trattamento delle acque reflue sono ammessi previa dichiarazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 14.

Art. 34

Zona di tutela e valorizzazione paesistica

1. All'interno dei territori agricoli del parco, non assoggettati a piano di cintura urbana, il PTC individua la zona di tutela e valorizzazione paesistica, comprendente aree di particolare interesse e rilevanza paesistica per morfologia del suolo, densità dei valori ambientali, storici e naturalistici, in cui l'attività agricola contribuisce a mantenere e migliorare la qualità del paesaggio; fanno parte di tale zona anche aree in cui i caratteri del paesaggio agrario vanno valorizzati e rafforzati.

2. L'ente gestore del parco, attraverso i suoi strumenti di pianificazione e gestione, tende a privilegiare gli interventi di tutela, qualificazione e ricostruzione degli elementi compositivi della trama del paesaggio agrario, quali la rete irrigua, le alberature di ripa, gli edifici rurali e il relativo reticolo storico di connessione.

3. Negli ambiti di tutela e valorizzazione del paesaggio sono consentiti gli interventi relativi alle attività ricreative e culturali e socio-assistenziali che non comportino alterazioni degli elementi compositivi del paesaggio, anche attraverso la promozione di attività agrituristiche ai sensi della l.r. 3/1992.

4. Possono essere messe in atto specifiche disposizioni sugli incentivi per il mantenimento e per l'impianto di colture tradizionali, nonché sull'orientamento delle pratiche agrarie conseguenti al set-aside, verso usi che non determinino impoverimento della qualità paesistica dei luoghi.

5. Gli interventi in ampliamento rispondenti ad esigenze di adeguamento tecnologico e funzionale delle attività nonché le trasformazioni di destinazione d'uso di insediamenti o strutture a originario carattere rurale, sono ammessi e vengono specificati con le procedure di cui al Titolo III. A tal fine i comuni possono prevedere eventualmente appositi strumenti attuativi, che abbiano la finalità di promuovere la qualificazione paesistica dell'insediamento stesso nel suo contesto.

Capo III Ambiti della fruizione

Art. 35

Zona attrezzata per la fruizione culturale, ricreativa e sportiva

1. Il piano individua, all'interno dei territori di collegamento tra città e campagna, di cui all'art. 27, le zone in cui realizzare interventi per la fruizione culturale, ricreativa e sportiva secondo le indicazioni del piano di settore «Fruizione» e gli indirizzi progettuali di cui all'allegato B alle presenti norme.

2. Per tali zone il piano di settore «Fruizione» di cui all'art. 19 prevede:

a) la gerarchizzazione dei poli di fruizione metropolitani e urbani in relazione al bacino di utenza e le funzioni proprie

di ciascun polo anche con riferimento alle aree di cui all'art. 45, dopo la cessazione dell'attività di cava;

b) l'organizzazione all'interno dei singoli comparti individuati dal PTC delle aree da destinare alla formazione di parchi ed aree attrezzate per attività culturali e ricreative, sulla base delle quantità massime indicate nell'allegato B alle presenti norme, tenuto conto delle attrezzature eventualmente esistenti e segnalate dal PTC;

c) la eventuale ulteriore puntualizzazione delle aree e degli elementi di tutela ambientale e paesistica individuati dal PTC, con particolare riferimento ai casi in cui per tali beni viene previsto un utilizzo in tutto o in parte alternativo a quello agricolo, per finalità connesse alla fruizione sociale del parco;

d) la localizzazione delle aree da riservare all'attività agricola e le condizioni di compatibilità degli interventi di fruizione con la tutela e il mantenimento dell'attività agricola stessa come previsto dall'allegato B e dalle norme sui territori di cui all'art. 25;

e) la sistemazione delle zone di frangia tra tessuto urbano e territorio a parco, anche con riferimento ad aree edificate-edificabili e spazi aperti in diretta connessione con il parco;

f) l'individuazione degli interventi volti al recupero delle aree degradate e delle aree aventi un utilizzo improprio o incompatibile con il parco.

3. Nella progettazione, esecuzione e gestione delle attrezzature si osservano le seguenti prescrizioni:

a) i complessi boscati naturali o artificiali e le piante isolate restano soggetti alle norme generali sulla tutela della vegetazione di cui all'art. 20; l'abbattimento di piante isolate è ammesso solo ove risulti indispensabile alla realizzazione del progetto, l'eventuale nuovo impianto di bosco è effettuato con vegetazione autoctona mista arborea ed arbustiva;

b) è ammessa la recinzione dell'intero spazio attrezzato, comprese le pertinenze;

c) i regolamenti d'uso disciplinano l'accesso del pubblico e dettano le norme di comportamento da osservarsi a tutela dell'ambiente;

d) è ammessa la trasformazione d'uso di edifici esistenti per la residenza del personale di custodia e degli addetti per i quali si renda indispensabile la permanenza continuativa in luogo, in ragione di particolari e dimostrate esigenze di manutenzione e gestione delle attrezzature e delle aree sistemate a verde.

Art. 36

Sub-zone parchi urbani Impianti sportivi e ricreativi esistenti

1. Il PTC individua all'interno del parco le aree interessate da parchi urbani e da complessi sportivi e ricreativi esistenti o progettati, per i quali valgono le previsioni degli strumenti urbanistici comunali; i progetti non ancora realizzati e le eventuali varianti sono inviati al Parco per essere sottoposti al parere previsto dalle presenti norme. Il piano di settore «Fruizione», di cui all'art. 19:

a) per i territori di cintura metropolitana, tiene conto di tali presenze per inserirle nei programmi per la fruizione delle diverse aree del parco;

b) per i territori di collegamento tra città e campagna, fa riferimento ai parchi e ai complessi sportivi inseriti nelle zone per la fruizione di cui all'art. 35.

2. Nei territori di cintura urbana, le sub-zone di cui al presente articolo sono ulteriormente valutate e normate dal singolo piano di cintura urbana (art. 26).

3. Nelle sub-zone di cui al presente articolo valgono le prescrizioni di cui all'art. 35, comma 3.

Art. 37

Sub-zona cave cessate

1. Nella sub-zona cave cessate, l'ente gestore del parco, d'intesa con i comuni interessati ed in sintonia con gli indirizzi di cui al piano cave, promuove specifici progetti per il recupero ambientale nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 della l.r. 14/1998.

2. Il piano di settore «Fruizione», di cui all'art. 19, relativamente alla sub-zona cave cessate, precisa ulteriormente le caratteristiche e i limiti di ammissibilità degli interventi.

3. Per gli specchi d'acqua artificiali, di cui è ammessa l'attrezzatura di uso pubblico, salvo diverse disposizioni del piano di settore:

a) il fondale è sagomato in modo che una fascia della larghezza media non inferiore a mt. 3, lungo almeno la metà delle sponde, abbia profondità non superiore a mt. 1 per impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente; è consentita l'apertura di strisce o corridoi nella vegetazione per gli usi del pubblico;

b) una quota continua, di almeno il 20% del totale delle sponde, sistemata come sopra, resta inaccessibile al pubblico; è vietata l'asportazione della vegetazione, salvo lo sfalcio;

c) le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico od altre esigenze progettuali, sono piantumate con vegetazione autoctona;

d) è comunque vietata la navigazione a motore;

e) è ammessa la recinzione dell'intero spazio attrezzato, comprese le pertinenze;

f) i regolamenti d'uso disciplinano l'accesso del pubblico e dettano le norme di comportamento da osservarsi a tutela dell'ambiente.

4. Per l'attuazione dei progetti, l'ente gestore può avvalersi di convenzione con i privati e con i comuni interessati e, nel caso di estrazioni e commercializzazione di materiali di cava, con i soggetti all'uopo titolari.

Capo IV

Elementi puntuali di tutela ambientale, paesistica, architettonica e monumentale

Art. 38

Nuclei rurali di interesse paesistico e nuclei di grande valore storico monumentale

1. Sono individuati con apposito simbolo grafico i nuclei formati da più complessi agricoli contigui, costituenti, anche per la presenza di chiese, castelli o ville, centri di riferimento storico del tessuto rurale; con distinta simbologia sono individuati, altresì, i nuclei di grande valore storico-monumentale; in tali nuclei sono compresi sia beni vincolati ai sensi del T.U. di cui al d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, per i quali sono fatti salvi i poteri dell'autorità statale in materia, sia beni ritenuti dal presente Piano di interesse paesistico o di valore storico-monumentale.

2. Il PTC del Parco prevede per questi nuclei il rafforzamento del ruolo di presidio territoriale, eventualmente integrando tale ruolo con funzioni legate alla fruizione del Parco, l'attività agricola è considerata funzione qualificante; sono ritenute compatibili con la presenza di tale attività o ad essa complementari le destinazioni residenziali, socio-ricreative, turistiche culturali e socio-assistenziali e le funzioni connesse con l'esercizio di arti e mestieri.

3. Nei nuclei di grande valore storico-monumentale gli interventi di trasformazione di cui al comma 2 debbono comunque salvaguardare le funzioni legate alla fruizione del parco.

4. Fatti salvi i poteri dell'autorità statale ai sensi del T.U. di cui al d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, la disciplina riguardante i beni di cui al presente articolo, da integrarsi con i principi contenuti nel piano di settore di cui all'art. 17, è demandata agli strumenti urbanistici comunali, relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica da effettuare sui beni stessi; a tal fine gli strumenti urbanistici suddetti prevedono, in sede di adeguamento al PTC, la necessità di un preventivo piano attuativo, corredato da appositi studi storico-icnografici, attraverso i quali garantire la conservazione di:

a) caratteri morfologici dell'insediamento: giacitura delle strade, continuità dei fronti, valorizzazione dei manufatti storici di rilievo, rapporti con il tessuto e l'infrastrutturazione agraria;

b) caratteri tipologici: sistema delle corti, passaggi, affacci;

c) caratteri stilistici degli edifici: altezze, coperture, materiali, aperture.

Per i nuclei di grande valore storico-monumentale il piano attuativo deve essere esteso all'intera area perimetrata dal PTC del parco.

5. I piani attuativi di cui al comma 4 possono prevedere anche ulteriori spazi necessari per nuovi insediamenti, in relazione alle esigenze delle attività presenti e previste, a condizione che non si crei disturbo alla complessiva percezione del nucleo e non si cancellino le tracce del tessuto storico preesistente; sono comunque escluse funzioni produttive che non

siano legate alla raccolta e prima trasformazione dei prodotti agricoli, non inseribili nelle strutture esistenti.

6. Non possono essere alterati i caratteri storici degli spazi pubblici del nucleo, quali: pavimentazione delle strade, elementi dell'arredo urbano, presenza di eventuali corsi d'acqua, rapporti tra larghezza delle strade e altezza degli edifici.

7. È sempre vietato il deposito e l'accumulo di materiali di scarto in superfici scoperte.

8. Fatti salvi i poteri dell'autorità statale ai sensi della l. 1089/1939, sugli edifici soggetti a vincolo, nei nuclei di grande valore storico-monumentale, sono consentiti gli interventi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 31 della l. 457/1978 da effettuarsi, comunque, sempre nel rispetto degli elementi architettonici e paesistici caratterizzanti i nuclei stessi; gli ulteriori interventi di cui alle lett. c), d) ed e) dell'art. 31 della stessa l. 457/1978 sono attuabili solo previa approvazione del piano attuativo di cui al comma 5 esteso all'intero ambito perimetrato.

Art. 39

Insedimenti rurali isolati di interesse paesistico

1. Sono individuati con apposito simbolo grafico gli insediamenti rurali isolati di interesse paesistico che, per posizione, caratteristiche morfologiche e tipologiche, presenza di elementi architettonici di rilievo o per valori paesistici sono ritenuti meritevoli di tutela.

2. Gli interventi sugli edifici interessanti gli insediamenti di cui al presente articolo, devono rispettare le norme dei territori e degli ambiti in cui ricadono.

3. La disciplina riguardante i beni di cui al presente articolo, da integrarsi con i principi contenuti nel piano di settore di cui all'art. 17, è demandata agli strumenti urbanistici comunali in conformità ai seguenti criteri:

a) gli interventi per usi agricoli sugli edifici esistenti devono rispettare i caratteri tipo-morfologici dell'insediamento, dei materiali e delle tecniche costruttive originarie, sono, ove possibile, corrette o sostituite eventuali manomissioni dovute ad interventi recenti;

b) nel caso in cui, per un miglior utilizzo agricolo dei complessi, si rendessero necessarie demolizioni con o senza ricostruzione di edifici obsoleti o inadeguati, la loro sostituzione va prevista con soluzioni planivolumetriche che in ogni caso non alterino la lettura del complesso;

c) i nuovi interventi per usi agricoli sono ammessi a condizione che gli stessi siano collocati in modo da non disturbare la lettura d'insieme dell'insediamento esistente, a tale scopo deve essere prodotta, contestualmente al progetto, idonea documentazione grafica e fotografica;

d) i mutamenti, anche parziali, della destinazione agricola originaria dei singoli edifici eventualmente dismessi dagli usi agricoli sono consentiti per l'introduzione di funzioni compatibili con il permanere delle attività agricole o con le finalità del parco, sempre nel rispetto dei caratteri morfologici e tipologici degli edifici e dei caratteri paesistici del complesso;

e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono sempre attuati previa predisposizione di appositi piani attuativi estesi all'intera area perimetrata dal PTC del parco.

Art. 40

Emergenze storico-architettoniche Manufatti della storia agraria

1. Sono individuati sulle tavole del PTC con apposito simbolo grafico i complessi ed i singoli edifici considerati dal piano di rilievo storico-architettonico e monumentale e, con distinta simbologia, i manufatti della storia agraria. Tra le emergenze storico-architettoniche sono compresi sia beni vincolati ai sensi della l. 1089/1939, per i quali sono fatti salvi i poteri dell'autorità statale in materia, sia beni ritenuti dal presente piano di valore storico-architettonico.

2. In relazione alle emergenze di cui al comma 1, oltre alla tutela del valore intrinseco del bene, il Piano persegue l'obiettivo di valorizzare la funzione sociale connessa all'accessibilità, alla conoscenza e, ove possibile, alla fruizione dei luoghi e dei beni secondo le indicazioni del piano di settore di cui all'art. 17.

3. È riservata alla pianificazione comunale la determinazione degli interventi ammessi e delle destinazioni d'uso compatibili, secondo i seguenti criteri:

a) gli interventi ammessi sugli immobili sono sempre e-

stesi alla specificazione dei rapporti con gli spazi aperti e gli eventuali parchi e giardini di pertinenza;

b) è comunque vietata l'integrale demolizione e ricostruzione anche di parti dei complessi, l'aggiunta di volumi è consentita soltanto ove non comporti pregiudizio all'integrità storico-ambientale dell'immobile;

c) nella definizione delle destinazioni d'uso compatibili sono privilegiate le destinazioni rivolte alla fruibilità ed escluse destinazioni che possano pregiudicare i caratteri storico-monumentali degli edifici e dei complessi.

4. Fino all'approvazione della variante di adeguamento al presente piano degli strumenti urbanistici generali comunali, le concessioni e autorizzazioni edilizie sono rilasciate in conformità ai criteri sopra indicati e nel rispetto del comma 5, previo parere dell'ente gestore.

5. Nella esecuzione degli interventi sugli immobili di cui al presente articolo si osservano, in ogni caso, le seguenti norme di tutela:

a) ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici e dell'ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche e dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti;

b) i giardini e gli spazi aperti sono tutelati sotto il profilo del disegno architettonico, degli elementi di arredo e delle essenze; per la tutela della vegetazione si osservano le disposizioni di cui all'art. 20;

c) non è consentito l'uso degli spazi aperti per deposito di materiali, ove comporti degrado ambientale, può essere consentita la creazione di modeste attrezzature da gioco e da giardino, che non mutino il carattere degli spazi aperti in cui si inseriscono.

Art. 41

Fontanili e zone umide

1. I fontanili attivi esistenti e gli ambiti vegetazionali e idrogeologici connessi agli stessi e alle relative aste costituiscono zone umide il cui ecosistema complesso è temporaneamente di alto valore naturalistico e ambientale, funzionale agli usi agricoli e tipico del paesaggio della pianura irrigua. Essi costituiscono perciò aree da sottoporre a forme di gestione finalizzate sia alla tutela del bene, sia allo studio, sia alla fruizione.

2. I comuni, in accordo con l'ente gestore del parco, possono prevedere la creazione di piccole attrezzature di osservazione e di studio, di percorsi pedonali necessari alle visite, purché compatibili con le finalità della conservazione, della valorizzazione naturalistica e dell'uso irriguo.

3. Il piano di settore agricolo, in accordo con gli enti irrigui competenti, disciplina anche gli interventi di cui al comma 2 e può prevedere, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal Piano di gestione, incentivi e contributi in favore dei proprietari o possessori per l'esecuzione degli interventi previsti.

4. I fontanili sono attivamente conservati dai proprietari e conduttori nel loro assetto tradizionale effettuando tutte le operazioni di pulizia e drenaggio volte ad impedire l'eventuale riempimento spontaneo.

5. L'eventuale risagomatura del fondo, la captazione di acqua, le modifiche del regime sono finalizzate al miglioramento del regime irriguo dei fondi e sono soggette a semplice segnalazione all'ente gestore del parco. È vietata l'immissione nelle teste e nelle aste di acque fognarie o reflui di qualsiasi natura, anche zootecnica. I comuni anche mediante convenzione con i privati provvedono, entro un anno dall'approvazione del PTC, a definire le modalità di intervento finalizzate alla eliminazione di qualsiasi scarico.

6. Entro una fascia minima di m. 10 dal limite della incisione morfologica della testa e lungo l'asta del fontanile, almeno per il primo tratto di derivazione di m. 200, deve essere mantenuta la vegetazione spontanea ed eventualmente deve essere sostituita con vegetazione autoctona; in questa fascia possono essere realizzati, previo parere dell'ente gestore, fatte salve le competenze di altre pubbliche amministrazioni, in base alla vigente legislazione, esclusivamente percorsi pedonali nel massimo rispetto delle caratteristiche ambientali dei siti.

7. L'ambito dei fontanili e le relative aree di rispetto, per le quali è vietata ogni opera di trasformazione, sono definiti transitoriamente da una fascia non inferiore a m. 50 misurati dall'orlo della testa.

8. I comuni, in sede di adeguamento del p.r.g. al piano del parco, redigono e trasmettono all'ente gestore del Parco un repertorio completo dei fontanili, comprendente la loro definizione planimetrica e catastale e la ridefinizione dell'area di rispetto, in relazione ai minimi prescritti al comma 7.

9. Con apposito simbolo grafico sono individuate le zone umide, anche conseguenti a cessate attività di escavazione, nelle quali attivare rapporti convenzionali con i proprietari o, comunque, con i soggetti che svolgono attività agricola o con associazioni naturalistiche, al fine di garantire la corretta gestione delle stesse zone umide, nonché la relativa conservazione e riqualificazione naturalistica, a tal fine, in caso di accertate motivazioni naturalistiche, possono essere attuati programmi di sfalcio controllato o accorgimenti atti a produrre un ringiovanimento dei processi di interrimento, eventualmente anche a scapito delle specie arboree e arbustive presenti; questi interventi devono prevedere prescrizioni atte ad identificare tempi e modalità esecutive; gli interventi stessi non possono che avere finalità naturalistiche ed essere indirizzati a conservare e incrementare la diversità specifica, le presenze floristiche di maggior rilievo, la ricettività per la fauna.

10. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, non sono ammesse attività antropiche che comportino danneggiamento della vegetazione naturale e delle zone umide, quali opere edilizie, sbancamenti, livellamenti, attivazione di discariche.

Art. 42

Navigli e corsi d'acqua

1. Il sistema delle acque irrigue, costituito dai Navigli, dal canale Muzza, dal Ticinello, dal canale Vettabbia e dai loro derivatori, dalle rogge provenienti dai fontanili e dai derivatori dei corsi d'acqua naturali, è interamente sottoposto a tutela in quanto parte integrante della struttura morfologica, del tessuto storico e paesistico e della infrastrutturazione agraria del territorio del Parco.

2. In particolare per quanto riguarda i Navigli, i grandi canali irrigui e il Ticinello, va tutelata l'integrità dei manufatti storici ad essi relativi (alveo, strade alzaie, bocche di presa, chiuse, ponti ecc.) mediante interventi di restauro e ripristino.

3. Gli enti competenti sono tenuti alla buona conservazione dei manufatti ed alla difesa da immissioni, contaminazioni ed in genere alterazioni delle acque e dei tracciati, eventuali interventi necessari sono sottoposti a parere dell'ente gestore, fatta salva la competenza di altre pubbliche amministrazioni, in base alla vigente legislazione.

4. In attesa della predisposizione di un piano di settore navigli e canali, redatto ai sensi dell'art. 7, che definisca in modo più dettagliato l'ambito di pertinenza dei navigli e canali è vietata l'edificazione in fascia di m. 100 dalle sponde.

5. Le eventuali nuove strutture di attraversamento che si rendessero necessarie, sono progettate in modo da garantirne l'armonico inserimento e da non costituire ostacolo alla funzionalità del corso d'acqua e a tal fine sono sottoposte a specifico parere dell'ente gestore, fatte salve le competenze di altre pubbliche amministrazioni.

6. Il PTC del parco sottopone a conservazione attiva alcuni corsi d'acqua minori (derivatori dei navigli o rogge da fontanili), indicandoli con apposito segno grafico, per le particolari qualità paesistiche dello stesso corso d'acqua o dei territori attraversati; per questi elementi sono in particolar modo tutelati i tracciati storici, la naturalità delle sponde, i manufatti di derivazione o di superamento, i ponti; sono comunque escluse le opere di copertura, di intubamento, di rettifica o di impermeabilizzazione degli alvei.

Art. 43

Percorsi di interesse storico-paesistico

1. Sono individuati con apposito simbolo nelle tavole del PTC i principali percorsi di origine storica o di particolare interesse per la percezione del paesaggio agrario del parco.

2. I percorsi segnalati sono parte strutturante del sistema della fruizione del parco; essi sono integrati e dettagliati da un apposito piano di settore, predisposto dall'ente gestore del parco in accordo con gli enti territoriali interessati, previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a).

3. Il piano di settore, di cui al comma 2, individua il completamento della maglia con il sistema dei percorsi ciclo-pedonali ed equestri, avvalendosi anche della viabilità rurale (interpodereale) minore, previa stipula di apposita convenzio-

ne con i proprietari o gli aventi diritto; il piano di settore individua anche eventuali punti di sosta, di ristoro o di parcheggio.

4. Il piano di settore può essere predisposto anche per stralci, a condizione che i percorsi della maglia fondamentale vengano trattati nella loro interezza; in tal senso il piano può anche essere proposto da gruppi di comuni e presentato all'ente gestore del parco che lo approva con le modalità di cui all'art. 7.

5. La maglia fondamentale dei percorsi, identificata dal PTC, deve consentire condizioni di sicurezza per il transito di tutti i tipi di veicoli; fanno eccezione le strade alzaie dei navigli e dei canali scolmatori che, per quanto possibile, vanno considerate ciclo-pedonali del parco; nei casi in cui la maglia fondamentale coincida con tratti stradali ad alta densità di traffico, alla sede stradale vengono affiancate piste ciclo-pedonali.

6. Nella realizzazione di nuovi percorsi di fruizione del parco vanno integralmente rispettate le caratteristiche locali delle strade, evitando quanto possibile l'asfaltatura di strade sterrate o le rettifiche dei tracciati esistenti.

7. Fino alla approvazione del piano di settore i tracciati e gli elementi complementari e di arredo (vegetazione, manufatti, ecc.) dei percorsi individuati dal PTC vanno preservati da alterazioni o manomissioni.

Art. 44

Marcite e prati marcitori

1. Tutte le marcite e i prati marcitori del parco sono tutelati in funzione del loro valore di testimonianza della storia, del paesaggio agrario ed anche per la loro importanza sotto il profilo naturalistico.

2. Le marcite possono essere eliminate solo previa autorizzazione dell'ente gestore del parco, sentito il parere tecnico-agronomico del competente servizio della Provincia di Milano.

L'ente gestore, in ordine alle finalità ambientali di cui ai commi 1 e 2, attiva rapporti convenzionali con gli operatori ed eroga i relativi contributi economici atti a garantire il mantenimento, il ripristino o la formazione di nuove marcite in particolar modo nelle aree o loro adiacenze individuate come di grande interesse storico-monumentale di cui agli artt. 38, 39 e 40.

4. L'ente gestore predispone, in sede di formazione del piano di settore agricolo, apposito censimento dei terreni condotti a marcita o a prato marcitorio.

Capo V

Aree

Art. 45

Aree di coltivazione di cave

1. Nel territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove cave ed è consentito il solo ampliamento delle attività esistenti.

2. L'ampliamento delle attività esistenti non può in nessun caso interessare aree comprese nel perimetro di parco naturale di cui all'art. 1.

3. La prosecuzione dell'attività estrattiva è soggetta alle disposizioni del piano cave della Provincia di Milano, approvato dalla Regione.

4. L'indicazione delle cave attive sugli elaborati cartografici del PTC ha efficacia esclusivamente ricognitiva dell'esistenza dell'attività, mentre la consistenza e l'identificazione degli ambiti estrattivi sono quelli risultanti dal piano cave e dai relativi provvedimenti amministrativi.

5. Nel rilasciare il parere relativo al piano cave di cui all'art. 7, comma 4, della l.r. 14/1998, ai suoi strumenti attuativi, quali i piani particolareggiati d'ambito di cui all'art. 6 della revisione del vigente piano cave approvata con deliberazione del Consiglio regionale 9 aprile 1997, n. VI/554, nonché alle singole autorizzazioni di cui all'art. 21, comma 4, lett. e) della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco si esprime riguardo ai seguenti aspetti:

a) la compatibilità ambientale delle eventuali aree da impegnare per l'ampliamento degli ambiti di cava, relativamente alle zone di tutela paesistica di cui al Titolo III, capo II;

b) la destinazione finale di ciascuna area al termine delle attività e delle aree eventualmente oggetto di impiego per usi diversi in corso di escavazione, con particolare riguardo alla realizzazione di spazi di significato naturalistico e attrezzature di pubblica fruizione;

c) le prescrizioni sul recupero ambientale e paesaggistico delle aree oggetto di intervento, per la migliore armonizzazione di contesto.

6. Il recupero ambientale delle cave cessate è soggetto alle norme di cui all'art. 37.

7. Entro le aree di coltivazione delle cave sono ammesse soltanto le strutture di servizio e le opere individuate dall'art. 35, c. 1 della l.r. 14/98 ed il recupero deve rispettare i tempi, le modalità e le indicazioni sull'assetto finale dell'area, precisati nel progetto dell'ambito estrattivo approvato così come previsto dall'art. 11 della l.r. 14/98.

8. L'ente gestore del parco può promuovere il riassetto di cave cessate avvalendosi degli strumenti e condizioni individuati dall'art. 39 della l.r. 14/98.

Art. 46

Aree a vincolo e a rischio archeologico

1. Sono individuate con apposito simbolo grafico nelle tavole di piano, le aree sottoposte a vincolo archeologico, ai sensi della l. 1089/1939.

2. Il Piano individua aree a rischio archeologico che costituiscono proposta alla competente autorità statale per l'estensione del vincolo archeologico; tali aree sono comunque sottoposte alle norme di cui al comma 3.

3. Nelle aree di cui al comma 2 valgono le seguenti norme di tutela:

a) qualsiasi intervento di sbancamento relativo a progetti edilizi o infrastrutturali è preventivamente segnalato all'ente gestore che ne dà comunicazione alla Soprintendenza al fine dell'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 20 della l. 1089/1939;

b) nell'uso agricolo dell'area l'aratura non deve superare i 30 cm di profondità; in caso di aratura dei terreni di profondità superiore ai 30 cm., si procede alla denuncia di cui alla lett. a).

Art. 47

Aree in abbandono o soggette ad usi impropri

1. L'ente gestore del parco persegue il recupero delle aree in abbandono o utilizzate per usi impropri, rispetto a quanto previsto dal presente piano, o comunque non compatibili con il contesto ambientale, nonché delle situazioni puntuali di degrado.

2. Per le cave cessate, individuate negli elaborati di piano con apposito simbolo grafico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37.

3. Nelle tavole di piano sono individuate, altresì, con apposito simbolo grafico le aree da recuperare prioritariamente a fini naturalistici ovvero attraverso la restituzione ad uso agricolo.

4. Per le aree di cui al presente articolo l'ente gestore, d'intesa con i comuni interessati e in assonanza con gli indirizzi del piano di settore agricolo, promuove specifici progetti per la cessazione degli usi impropri e per il recupero ambientale, anche mediante la promozione di attività agricole particolari e specialistiche proposte dai comuni o dai proprietari dei fondi, prevedendo specifici finanziamenti. Per le aree individuate dal presente articolo, interne agli ambiti dei piani di cintura urbana, il piano di cintura urbana stesso individua criteri e normative per il relativo recupero anche per finalità diverse rispetto a quelle individuate dal comma 3.

5. Gli orti spontanei, collocati in margine rogge e corsi d'acqua di interesse paesistico, ancorché non ricompresi nelle aree individuate dai precedenti commi, sono sostituiti con interventi di rinaturalizzazione.

6. Il piano di settore agricolo individua altresì le altre aree derivate dal processo di urbanizzazione o residue dal processo produttivo agricolo, destinate alla conservazione ed al potenziamento delle risorse vegetazionali e ambientali, relativamente alle quali gli interventi debbono tendere alla conservazione dell'equilibrio o al riequilibrio ecologico mediante la ricostruzione dell'ambiente naturale al fine di favorire la riproduzione della fauna selvatica.

7. I progetti di ricostituzione o di recupero ambientale effettuati mediante il reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva autoctona sono predisposti dall'ente gestore, dai comuni o anche da soggetti privati, previa approvazione del progetto da parte dell'ente gestore.

8. Le aree acquisite al patrimonio del Parco o rese disponibili mediante convenzione con i privati, possono essere date

in gestione a quanti, associazioni o privati, ne facciano richiesta mediante la presentazione di un progetto di ricostituzione o di recupero, è consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo didattico.

Titolo IV NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 48

Acquisizione di aree

1. È prevista l'acquisizione in proprietà pubblica delle aree per le quali il presente piano territoriale, ovvero i relativi strumenti attuativi, prevedano un uso pubblico, ovvero per le quali i limiti alle attività economiche ed antropiche comportino la totale inutilizzazione.

2. La Provincia, previo parere del Consiglio direttivo, promuove la collaborazione dei privati proprietari mediante convenzioni per la conservazione dell'ambiente e della vegetazione, in conformità alle norme del presente piano e degli strumenti o provvedimenti attuativi; la convenzione prevede in favore del privato la concessione di contributi o incentivi per il conseguimento delle finalità del piano.

3. Le indennità conseguenti ad espropriazioni sono corrisposte nelle misure e con le modalità previste dalla legge.

Art. 49

Alienazione di beni immobili di proprietà di II.P.P.A.B. di enti locali e di soggetti vari - Enti morali di diritto pubblico

1. Ai fini della richiesta di autorizzazione regionale prevista dalla l.r. 28 dicembre 1981, n. 72 (Abrogazione e modifiche alla l.r. 7 marzo 1981, n. 13 nonché modalità per l'estinzione ed il trasferimento di II.P.P.A.B. ai sensi della legge 17 luglio 1980, n. 6972) relativa alla alienazione o alla trasformazione di destinazione di beni immobili di proprietà di II.P.P.A.B., all'interno del Parco, alla istituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione e di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente, l'I.P.A.B. interessata acquisisce, oltre al parere del consiglio comunale del comune sede legale dell'istituzione, come previsto all'art. 2, comma 5 della citata legge regionale, il parere dell'ente gestore del parco.

2. I pareri di cui al presente articolo si intendono dati in senso favorevole, nel caso in cui non vengano espressi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, corredata da opportuna documentazione probatoria.

3. I comuni facenti parte del Parco e la Provincia di Milano nel caso di alienazione di beni immobili di loro proprietà compresi all'interno del parco e di stipulazione di contratti d'affitto ne danno preventiva comunicazione al Consiglio direttivo che esprime apposito parere.

Art. 50

Vigilanza e repressione degli interventi abusivi: potere cautelare e sanzioni amministrative

1. Nel territorio del parco la vigilanza è esercitata a termini dell'art. 26 della l.r. n. 86/1981.

2. Il Presidente della Provincia, previo parere del consiglio direttivo, può ordinare la sospensione di ogni intervento contrario ai divieti e alle prescrizioni del piano territoriale, dei piani di settore, dei regolamenti d'uso; relativamente agli interventi soggetti in base alla vigente legislazione o alle norme del presente piano territoriale o dei piani di settore o di regolamenti d'uso, ovvero ad autorizzazione, nulla-osta dell'ente gestore, denuncia, concessioni d'uso o di gestione o convenzione, la sospensione di cui al presente articolo è ordinata nel caso di interventi iniziati in assenza di tali atti o in difformità, anche parziale, dagli stessi.

3. Gli effetti dell'ordinanza di sospensione cessano qualora nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza stessa non sia stato emanato dal Presidente della Provincia il provvedimento definitivo di repressione dell'abuso, previsto dagli articoli del titolo III della l.r. 86/1983.

4. Le sanzioni amministrative, previste dagli articoli del titolo III della l.r. 86/1983, vengono irrogate anche per la violazione delle norme contenute nel presente piano territoriale, nei piani di settore, nei regolamenti d'uso, nonché relativamente ad interventi soggetti ad autorizzazione consortile o nulla-osta consortile o denuncia o concessione d'uso o di gestione o convenzione, nel caso di interventi posti in essere in assenza di tali atti o in difformità, anche parziale, dagli stessi.

Art. 51

Poteri di deroga

1. Alle norme del presente piano territoriale è consentita

deroga soltanto per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, che non possano diversamente essere localizzate.

2. La deroga di cui al presente articolo è assentita con deliberazione del Consiglio provinciale previo parere del Consiglio direttivo e, con riferimento a quanto disposto dal comma 4, con deliberazione del Consiglio comunale interessato ed è autorizzata dalla Giunta regionale, cui, all'uopo, sono trasmessi i citati atti deliberativi provinciale e comunale, nonché i relativi allegati.

3. La deliberazione provinciale di cui al comma 2 stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie nonché le forme di compensazione per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.

4. Ai fini del rilascio, da parte del Sindaco, della concessione o autorizzazione edilizia, la deliberazione di Giunta regionale, di cui alla presente norma, produce effetti ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 (Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 sui piani di ricostruzione).

5. All'istanza di deroga, di cui al presente articolo, è, in ogni caso, allegata tutta la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 3 della l. 1357/1955, nonché una relazione tecnica, contenente i seguenti elementi:

- a) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'opera;
- b) descrizione dell'ambiente interessato dall'intervento;
- c) identificazione delle interferenze prodotte sull'ambiente dall'opera proposta e delle misure adottate per ridurre, annullare o compensare eventuali effetti negativi.

6. La documentazione di cui al comma 5 deve essere trasmessa alla Giunta regionale unitamente alle deliberazioni provinciale e comunale, nonché al parere del Consiglio direttivo ed agli allegati tecnici di cui al comma 2.

Art. 52

Programmazione negoziata

1. L'attuazione delle finalità del Parco, previste dalle presenti norme ovvero dai relativi strumenti attuativi, può comunque essere conseguita, in alternativa agli specifici istituti e procedure disciplinati dal presente Piano, tramite accordi di programma ex art. 27, l. 142/90, Programmi Integrati di Intervento ex l.r. 12 aprile 1999, n. 9, o tramite qualsivoglia procedura di programmazione negoziata prevista dalla normativa vigente; tali accordi o programmi sono promossi ad iniziativa dell'ente gestore o della Regione o dei Comuni interessati, nonché, se ammesso, di altri soggetti pubblici o privati. In tali casi, ferme restando le specifiche modalità di approvazione indicate dalla disciplina applicabile all'accordo o programma di cui trattasi, l'approvazione dell'accordo o programma deve essere preceduta da favorevole deliberazione del Consiglio provinciale previo parere del Consiglio direttivo.

2. In sede di definizione degli accordi o programmi di cui al comma 1, sono previste le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie oppure forme di compensazione per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.

3. Qualora gli accordi o programmi di cui al comma 1 comportino modifiche sostanziali alle disposizioni del presente Piano, la procedura deve comunque prevedere la partecipazione dell'ente regionale, che contestualmente approva le varianti connesse all'accordo o programma tramite propria delibera di Giunta regionale, ai sensi dell'art. 19, comma 2 della l.r. 86/83 e successive modifiche e integrazioni.

4. L'ente gestore può promuovere attività finalizzate alla conservazione o al ripristino naturalistico anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati.

Art. 53

Interventi residenziali per soggetti portatori di handicap

1. Gli interventi di nuove edificazioni o di ristrutturazione di residenze al fine di adeguamento ai requisiti di cui alla l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione) sono consentiti all'interno del perimetro del Parco, con l'esclusione degli ambiti delle tutele ambientali, paesistiche e naturalistiche di cui al titolo III, capo II, a condizione che:

- a) il richiedente o un componente del proprio nucleo familiare sia portatore di handicap grave;
- b) il richiedente non sia proprietario di altri immobili, abitazioni o terreni già idonei allo scopo;

c) il richiedente si impegni con atto d'obbligo unilaterale a destinare l'immobile a residenza per il soggetto, portatore di handicap.

2. La eventuale variante di PRG è approvata con la procedura semplificata di cui all'art. 3 della l.r. 23/1997.

3. La variante di cui al comma 2 è recepita di diritto dal PTC del Parco.

Art. 54

Rettifiche cartografiche

1. La Giunta regionale, anche su proposta dell'ente gestore, può provvedere a rettifiche cartografiche del presente Piano qualora vengano accertati palesi errori di redazione o per motivate esigenze di carattere naturalistico e in conformità con gli indirizzi di politica regionale.

— • —

ALLEGATO b)

ALLEGATI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO A – territori agricoli e verde di cintura urbana

ALLEGATO B – comparti di fruizione

ALLEGATO C – regolamentazione degli interventi silvo-colturali

ALLEGATO D – riserve naturali del Fontanile Nuovo e Sorgenti della Muzzetta

ALLEGATO A

TERRITORI AGRICOLI E VERDE DI CINTURA URBANA
Orientamenti e indirizzi per la formazione
dei Piani di cintura urbana

Comparto 1: parco ovest «Il Bosco in città»

Comuni interessati: Milano

Orientamenti e indirizzi: mantenimento e integrazione nel contesto del parco delle aziende agricole. Valorizzazione dei fontanili esistenti e da riattivare. Integrazioni dei Parchi urbani di Milano, con forte presenza di spazi boscati (Interventi di forestazione urbana).

Tutela, valorizzazione ed estensione degli ambienti con potenzialità naturalistiche e di interesse ornitologico, con particolare riguardo a quelli situati nell'ambito del Parco delle cava di Baggio.

% minima di aree da riservare all'attività agricola (art. 26 delle NTA): vedi Piano di Settore Agricolo

Comparto 2: Parco dei Navigli «L'acqua in città»

Comuni interessati: Milano, Assago, Buccinasco

Orientamenti e indirizzi: Sistemazione ambientale e funzionale dell'area, attraverso sia il recupero-qualificazione delle attività agricole, sia la creazione di spazi verdi e di attrezzatura per la fruizione, con particolare attenzione alle problematiche di ricomposizione delle frange urbane e di inserimento di una importante attrezzatura come il nuovo cimitero di Milano Sud. Valorizzazione delle linee d'acqua di derivazione del Naviglio Grande e della presenza dei Navigli come elementi caratterizzanti la qualificazione ambientale dell'area.

% minima di aree da riservare all'attività agricola (art. 26 delle NTA): vedi Piano di Settore Agricolo

Comparto 3: Parco delle Abbazie «L'agricoltura in città»

Comuni interessati: Milano

Orientamenti e indirizzi: Recupero e riqualificazione, secondo il modello del «parco agricolo» delle parti del territorio del sud Milano a maggior grado di problematicità, per l'impatto esercitato dall'area urbana densa su una struttura e un paesaggio agrario che ancora conservano testimonianze storiche di notevole valore (le Abbazie di Chiaravalle e Selvanesco).

* * *

Sub-comparto 3.1: Selvanesco

Comuni interessati: Milano, Opera

Orientamenti e indirizzi: Oltre alla riqualificazione dell'attività agricola, il riassetto urbanistico e ambientale della sub-area deve puntare al consolidamento-ampliamento degli spazi verdi da attrezzare per la fruizione e la riorganizzazione dei nuclei rurali (Ronchetto delle Rane) e dei margini urbani dei quartieri periferici cittadini. Regolamento degli orti urbani. Inserimento del nuovo depuratore di Ronchetto.

% minima di aree da riservare all'attività agricola (art. 26 delle NTA): vedi Piano di Settore Agricolo

* * *

Sub-comparto 3.2: Chiaravalle - Macconago

Comuni interessati: Milano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese

Orientamenti e indirizzi: Il tema dominante ai fini della sistemazione della sub-area è quello del recupero paesistico del contesto di Chiaravalle (compreso l'inserimento dei depuratori di Nosedo) e del sistema irriguo della Vettabbia. Un'attenzione particolare dovrà essere posta al recupero dell'ex «Porto di Mare» e delle frange urbane degradate contigue allo stesso. La pianificazione dell'area per l'ambito di Macconago è orientata alla riqualificazione del territorio agricolo, con limitate possibilità di inserimento di spazi a verde attrezzato, e alla soluzione di particolari problemi connessi alla presenza di

strutture di servizio (Centro Oncologico), di nuclei rurali (Macconago) o dei centri abitati (Poasco).

% minima di aree da riservare all'attività agricola (art. 26 delle NTA): vedi Piano di Settore Agricolo

Comparto 4: Parco est «Idroscalo»

Comuni interessati: Milano, Segrate, Peschiera B.

Orientamenti e indirizzi: Sistemazione del comparto finalizzata alla creazione di un sistema continuo di parchi urbani: dall'Idroscalo al Parco Forlanini in direzione di Milano e ad est dell'Idroscalo in direzione dei quartieri San Felice e San Bovio. Previsione di sviluppo-rafforzamento della funzione di polo sportivo-ricreativo di livello metropolitano oggi già svolta dal complesso dell'Idroscalo, in particolare attraverso l'utilizzo delle aree poste ad est dell'Idroscalo stesso. Recupero delle cave cessate in comune di Peschiera.

% minima di aree da riservare all'attività agricola (art. 26 delle NTA): vedi Piano di Settore Agricolo

Comparto 5: Lambro Monluè

Comuni interessati: Milano, Peschiera Borromeo

Orientamenti e indirizzi: I temi dominanti sono la presenza del fiume Lambro e la sistemazione delle sponde, la valorizzazione del nucleo di Monluè compreso il Parco Urbano del comune di Milano, il recupero delle aree di degrado a sud dell'Aeroporto di Linate.

% minima di aree da riservare all'attività agricola (art. 26 delle NTA): vedi Piano di Settore Agricolo

ALLEGATO B

COMPARTI DI FRUIZIONE

Orientamenti e indirizzi progettuali

Comparto: a

Comuni interessati: Vittuone

Orientamenti e indirizzi: Parziale trasformazione del comparto relativamente alle aree agricole di minore interesse e consistenza aziendale, al fine della realizzazione di interventi per la fruizione ricreativa. Valorizzazione dell'area del fontanile.

% massima per parchi e zone attrezzate (art. 35 delle NTA): 30%

Comparto: b

Comuni interessati: Cornaredo

Orientamenti e indirizzi: Completamento degli impianti sportivi con spazi attrezzati per la ricreazione. Conservazione e orientamento delle attività agricole in relazione alla vicinanza di fronti urbani secondo le indicazioni del PSA.

% massima per parchi e zone attrezzate (art. 35 delle NTA): 50%

Comparto: c

Comuni interessati: Pero - Rho

Orientamenti e indirizzi: Riqualficazione ambientale dell'ambito periurbano con destinazioni funzionali di tipo sportivo-ricreativo con servizi plurimi.

% massima per parchi e zone attrezzate (art. 35 delle NTA): 75%

Comparto: d

Comuni interessati: Trezzano sul Naviglio, Milano, Cesano Boscone

Orientamenti e indirizzi: Potenziamento delle funzioni ricreative già organizzate attorno alla cava della Guasconcina, anche in relazione al recupero volto alla riambientazione naturalistica della cava ancora in attività.

Riorganizzazione del paesaggio agrario di contorno alla tangenziale ovest.

% massima per parchi e zone attrezzate (art. 35 delle NTA): 40%

Comparto: e

Comuni interessati: Corsico, Buccinasco, Trezzano

Orientamenti e indirizzi: Riqualficazione ambientale attraverso la valorizzazione delle attività agricole in relazione alla presenza del Naviglio Grande e al recupero della Cascina della Guardia come centri di promozione della conoscenza del parco e alle attività di riforestazione.

% massima per parchi e zone attrezzate (art. 35 delle NTA): 10%

Comparto: f – Lambro Meridionale

Comuni interessati: Milano, Rozzano

Orientamenti e indirizzi: Valorizzazione del territorio compreso tra il Naviglio Pavese e il Lambro Meridionale attraverso il reinserimento ambientale del tratto canalizzato del Lambro Meridionale, il recupero delle strutture irrigue ancora presenti, la formazione del Parco urbano milanese di Chiesa Rossa, il recupero paesistico delle aree di protezione delle pertinenze fluviali del Lambro Meridionale nel tratto non canalizzato.

% massima per parchi e zone attrezzate (art. 35 delle NTA): 60%

Comparto: g

Comuni interessati: Rozzano

Orientamenti e indirizzi: Qualificazione ambientale con possibilità di trasformazione ai fini della creazione di spazi a verde attrezzato, come connettivo del sistema insediativo urbano della zona.

% massima per parchi e zone attrezzate (art. 35 delle NTA): 100%

Comparto: h

Comuni interessati: Opera, Locate Triulzi

Orientamenti e indirizzi: Parziale trasformazione del comparto relativamente alle aree agricole di minore interesse e consistenza aziendale, al fine della realizzazione di interventi per la fruizione ricreativa e sportiva.

% massima per parchi e zone attrezzate (art. 35 delle NTA): 20%

Comparto: i

Comuni interessati: San Donato M., San Giuliano M.

Orientamenti e indirizzi: Coordinamento delle iniziative ricreative-sportive dei due Comuni. Recupero del nucleo rurale di Monticello; sistemazione del canale scolmatore del Redefossi.

% massima per parchi e zone attrezzate (art. 35 delle NTA): 70%

Comparto: l

Comuni interessati: San Giuliano M.

Orientamenti e indirizzi: Conferma delle attività ricreative previste dal comune orientate alla formazione del Parco urbano, anche in relazione alla presenza della Valle fluviale del Lambro settentrionale.

% massima per parchi e zone attrezzate (art. 35 delle NTA): 70%

Comparto: m

Comuni interessati: Peschiera Borromeo, Segrate

Orientamenti e indirizzi: Estensione delle attrezzature già esistenti attorno al Lago Malaspina con interventi prevalentemente rivolti alla forestazione urbana.

% massima per parchi e zone attrezzate (art. 35 delle NTA): 100%

Comparto: n

Comuni interessati: Peschiera Borromeo

Orientamenti e indirizzi: Estensione delle attrezzature culturali, ricreative e sportive a partire dal parco già esistente attorno al lago di cava recuperato.

% massima per parchi e zone attrezzate (art. 35 delle NTA): 100%

Comparto: o – Lambro di Melegnano

Comuni interessati: Melegnano, Vizzolo P., Cerro al Lambro

Orientamenti e indirizzi: Valorizzazione delle pertinenze fluviali e degli spazi liberi periurbani, da sistemare a parco intercomunale con caratteristiche di tutela naturalistica, di valorizzazione paesistica e di protezione delle pertinenze fluviali. Recupero paesistico della discarica di Vizzolo.

% massima per parchi e zone attrezzate (art. 35 delle NTA):
60%

— • —

ALLEGATO C

**REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI
SILVO-COLTURALI**

a) Complessi boscati e vegetazionali

1. Fino all'approvazione del piano di settore agricolo le seguenti disposizioni si applicano a tutti i boschi presenti nel parco, così come definiti dall'art. 21 delle presenti norme:

a) gli interventi nei boschi devono favorire ed accelerare l'evoluzione della vegetazione verso la massima espressione delle potenzialità naturali e, di regola, la conversione a fustaia;

b) nei boschi deve essere di regola evitato il taglio delle specie autoctone e deve essere favorita la progressiva sostituzione delle specie alloctone con elementi autoctoni tradizionali;

c) tagli in bosco a carico delle specie, autoctone e non, possono essere eseguiti secondo le modalità di cui all'art. 5 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 concernente prescrizioni di polizia forestale. Tali interventi devono essere di tipo colturale e conformarsi ai dettami dell'art. 3 della l.r. 9/1977; possono essere altresì autorizzati nei seguenti casi: locale presenza di buoni popolamenti delle specie autoctone, presenza di fitopatie e/o attacchi parassitari, individui o polloni in soprannumero. Tranne che nell'ultimo caso, ogni taglio deve essere accompagnato da interventi atti a salvaguardare la rinnovazione naturale delle specie citate ovvero, in difetto di queste, la piantagione di congruo numero di piantine forestali delle specie opportuna/e. Il Parco può attivare convenzioni con i proprietari delle aree per il miglioramento vegetazionale dell'area stessa attraverso la messa a dimora di piantine forestali e/o di semi indicati dal Parco ovvero attraverso un più complesso intervento di riqualificazione boschiva progettato dal Parco ed eventualmente eseguito dal privato;

d) nel corso delle operazioni in bosco devono essere assunte tutte le precauzioni atte a limitare i danni a carico degli strati arbustivi ed erbacei;

e) fatte salve eventuali esigenze connesse all'esistenza di boschi con funzione protettiva lungo le scarpate, è di regola autorizzabile ogni intervento atto a contenere e ridurre il contingente di specie invadenti nei boschi. A tal fine vengono considerate «specie invadenti» le piante non autoctone, vigorose, altamente concorrenziali rispetto agli analoghi autoctoni e quindi capaci di ostacolare o impedire lo sviluppo di quest'ultimi. È autorizzabile ogni intervento atto a ridurre il contingente di specie invadenti, come la modifica del turno, la sottopiantagione di specie sciafile quali il carpino bianco, la ripetuta capitozzatura, l'estirpazione delle ceppaie, purché ciò non inneschi fenomeni di dissesto ovvero depauperamento inaccettabile del patrimonio arboreo.

2. Per gli impianti a rapido accrescimento, fino all'approvazione del piano di settore agricolo, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il taglio dei pioppeti o di altre colture arboree a rapido accrescimento è condizionato al reimpianto entro due anni sulla stessa superficie o superficie equivalente della stessa azienda ovvero al rimboschimento con specie autoctone arboree o arbustive su superficie pari ad almeno il 10% della superficie a pioppeto; tale superficie deve comunque avere le seguenti caratteristiche: larghezza minima m. 25, superficie minima mq. 2000;

b) i filari di pioppi ibridi possono essere tagliati previa semplice comunicazione all'ente gestore sessanta giorni prima dell'intervento, deve essere prestata attenzione durante l'operazione di taglio a non danneggiare le altre piante ivi presenti tranne che per le specie arboree invadenti, come definite al precedente comma 1, lett. e), i filari di pioppi ibridi devono essere reimpiantati entro due anni anche in ambiti diversi dalla stessa azienda, ovvero possono essere ricostruiti filari con specie arboree diverse secondo tempi e modalità da concordarsi con l'ente gestore;

c) sono esclusi dal vincolo di reimpianto tutti gli imboscamenti effettuati in applicazione di norme di politica agricola comunitaria rivolte alla riduzione di superfici a semina-tivo;

d) nel caso di taglio dei pioppeti ricadenti nelle sub-zone degli ambiti delle tutele di cui al titolo III – capo II – artt. 31, 32 e 33 l'ente gestore del parco può chiedere l'imboschimento dell'area resasi disponibile mediante impianto di specie arboree ed arbustive in accordo con le potenzialità naturali che sono definite dal piano di settore agricolo, l'imboschimento può essere realizzato dal proprietario, previa stipula di convenzione che fissi modalità e tempi di esecuzione, nonché l'eventuale corresponsione di contributo economico al proprietario stesso.

b) Fasce alberate e filari, piante isolate

1. Nelle fasce alberate vanno rispettate le seguenti disposizioni:

a) lo sradicamento delle piante e l'estrazione delle ceppaie nelle fasce alberate sono vietati, salvo specifica autorizzazione da parte dell'ente gestore, che comunque prevederà l'obbligo del reimpianto di un numero di piante o di una superficie arborea almeno doppia rispetto a quella eliminata;

b) il periodo di taglio delle fasce cedue va dal 15 ottobre al 31 marzo, in conseguenza di particolarità microclimatiche locali l'ente gestore ha facoltà di anticipare o posticipare la data di inizio e di termine dei tagli per un massimo di quindici giorni;

c) sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno, previa segnalazione di regolare denuncia di taglio, gli interventi di sfollo, dirado, ripulitura e l'asportazione dei fusti schiantati, è parimenti consentita in qualsiasi periodo dell'anno, senza l'obbligo di denuncia, l'asportazione dei fusti morti o sradicati;

d) il taglio della fascia alberata cedua deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; il taglio deve essere effettuato in modo da risultare inclinato verso l'esterno ed in prossimità del colletto;

e) la potatura dei rami verdi può essere eseguita senza denuncia sul terzo inferiore della pianta nei periodi di riposo vegetativo; quella dei rami secchi in qualsiasi periodo dell'anno;

f) la potatura deve essere fatta con ferri ben taglienti, in modo da non slabbrare l'inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi;

g) la ramaglia risultante dalle operazioni di taglio deve essere asportata fuori dalla fascia alberata e potrà essere cip-pata, oppure portata ad almeno m. 50 dalla fascia stessa e bruciata; la ramaglia dovrà essere bruciata in giornate non ventose e sotto la piena responsabilità di un operatore;

h) quando nelle fasce alberate si verificassero attacchi di agenti patogeni animali o vegetali il proprietario o possessore è tenuto a darne comunicazione all'ente gestore ed all'Osservatorio malattie delle piante; il proprietario o possessore dovrà consentire all'ente gestore ogni intervento atto a contenere l'epidemia.

2. Nelle fasce alberate composte da salici, ontani, noccioli, governate a ceduo, il turno minimo è di dieci anni, per le robinie e i pioppi il turno minimo è di otto anni; l'ente gestore può derogare dal turno minimo di cui sopra per esigenze di carattere agronomico o idraulico che venissero sottoposte alla sua attenzione.

3. La capitozzatura è consentita solo nei casi in cui l'essenza sia già stata in passato sottoposta a tale tipo di governo, oppure nei casi previsti dalla tradizione locale.

4. È prevista la contrassegnatura delle piante da abbattere o da rilasciare, intesa come strumento di taglio colturale per tutte le emergenze vegetazionali di grande interesse per il parco come: teste ed aste di fontanile, rogge, macchie boschive, zone umide; non è prevista la contrassegnatura per gli interventi di pulizia ed eliminazione di piante secche deperienti, schiantate, nonché per interventi di dirado a carattere colturale.

5. Nelle fasce alberate percorse dal fuoco il proprietario o un suo delegato, previa denuncia di taglio e non oltre la successiva stagione silvana, deve eseguire la ceduzione delle ceppaie compromesse, provvedere allo sgombero delle piante irrimediabilmente compromesse, nonché consentire l'accesso dell'ente gestore per eventuali interventi di ricostituzione ambientale e vegetazionale.

6. Il pascolo delle capre e delle pecore all'interno delle fasce alberate è vietato.

7. L'eliminazione di singoli alberi dei filari esistenti è autorizzabile in caso di esigenze fitosanitarie o di individui sopravvissuti, deperienti o senza futuro, con facoltà dell'ente gestore di imporre l'obbligo di reimpianto.

8. L'eliminazione dei filari è autorizzabile, alle medesime condizioni di cui all'art. 22, titolo II, previa presentazione di specifica denuncia in cui si evincano motivazioni, tempi e modalità esecutive, nonché composizione quali-quantitativa ed ubicazione sia del filare esistente che di quello previsto in sua sostituzione; è altresì consentito l'utilizzo di filari di nuovo impianto per la produzione di legname pregiato ovvero per colture arboree a rapido accrescimento senza vincolo di reimpianto, ma previa comunicazione all'ente gestore.

9. Gli alberi dei filari possono essere governati ad alto fusto o in forma obbligata conformemente alla composizione specifica, alle pratiche locali ed alla funzione anche paesaggistica del filare.

10. I giovani alberi ed arbusti da impiegarsi negli impianti, nei filari, nelle fasce boscate e nei boschi dovranno preferibilmente provenire da seme raccolto in ambiente pianiziale lombardo; a tal fine l'ente gestore può stipulare una o più convenzioni con associazioni o florovivaisti per la produzione del materiale necessario, sotto la sorveglianza del Parco stesso.

— • —

ALLEGATO D

RISERVE NATURALI DEL FONTANILE NUOVO E SORGENTI DELLA MUZZETTA

1. Fontanile Nuovo: mappa catastale (a cura della Regione)
2. Sorgenti della Muzzetta: mappa catastale (a cura della Regione)

ALLEGATO c)

«TAVOLE DI ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE PREVISIONI DI PIANO»

- Allegato c1 – tavole di articolazione territoriale delle previsioni di piano (tavv. A, A3, A5, A6, A7, A11, A13, A14, A15, A17, A18, A20, A21, A22, A23, A24, A27, A28, A29, A30, A32 scala 1:10.000) (*omissis*);
- Allegato c2 – tavole di articolazione territoriale delle previsioni di piano (tavv. nn. A1, A2, A4, A8, A9, A10, A12, A16, A19, A25, A26 scala 1:10.000) con evidenziate le modifiche in tinta blu e numerate da 1 a 13 (*omissis*);
- Allegato c3 – elenco delle modifiche apportate alle tavole di cui alla precedente lettera c2 e numerate da 1 a 13.

— • —

Direzione Generale Qualità dell'Ambiente
 Unità Organizzativa Pianificazione Ambientale e Gestione Parchi

P.T.C. PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Elenco delle modifiche apportate alle tavole aprile 1999
«Articolazione territoriale delle previsioni di piano»

<i>MODIFICHE</i>				
<i>Rif. cartog.</i>	<i>Tav. A/n.</i>	<i>N. oss.</i>	<i>Osservante</i>	<i>Azzonamento</i>
1	1-2	144, 151, 143	Comune di Arluno Parco Agricolo Sud MI (Arluno) Soc. SGA (Arluno)	esclusione di aree dal perimetro
2	4	134, 159	Comune di Vermezzo	inclusione ed esclusione di aree dal perimetro
3	8	192	Comune di Milano	nuovo azzonamento, impianti sportivi
4	8	193	Sig. Biella (Cornaredo)	esclusione di aree dal perimetro
5	9	201	Comune di Cusago	nuovo azzonamento, impianti sportivi
6	10	152	Comune di Gaggiano	nuovo azzonamento, nucleo di interesse paesistico
7	12	191	Vallombrosa s.r.l. (Vernate)	esclusione di aree dal perimetro
8	16	79	Soc. SVR (Opera)	esclusione di aree dal perimetro
9	16	206	Santa Rossana s.p.a. (Rozzano)	nuovo azzonamento zona di fruizione «g»
10	19	200	Soc. Edilpier (Peschiera)	esclusione di aree dal perimetro
11	19	64, 23	Comune di Peschiera Soc. Palmara (Peschiera B.) Soc. Nuova Agricola Milanese (Peschiera B.)	esclusione di aree dal perimetro
	25	64, 23, 147 + 164		esclusione di aree dal perimetro
12	25	160	Sig. Locatelli (Settala)	esclusione di aree dal perimetro
13	25	190	Comune di Mediglia	esclusione di aree dal perimetro
	26	190		esclusione di aree dal perimetro

